

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Congedi.* — *Presentazione di disegni di legge del ministro della pubblica istruzione, Natoli: sulle tasse universitarie e liceali; passaggio dei ginnasi e delle scuole tecniche alle provincie; fondazione di un concorso fra gli allievi dei licei che ottennero la licenza; nuovo progetto sul Consiglio superiore d'istruzione, e ritiro di quelli sui libri di testo, e per modificazioni alla legge comunale.* — *Relazione sui disegni di legge: spesa per l'istituto degli ingegneri idraulici a Ferrara; trasferimento della Corte di cassazione a Torino; iscrizione di una somma sul libro del Debito pubblico in favore della città di Torino; facoltà alle società di stabilire la loro sede altrove che nella capitale.* — *Annunzio del deputato Sineo della sua interpellanza circa i sequestri di giornali — Osservazione del ministro dell'interno, Lanza.* — *Proposizione del deputato Di San Donato per la stampa dell'appello nominale, ammessa, dopo avvertenza del deputato Massari.* — *Interpellanza del deputato Cocco circa l'applicazione di alcuni articoli della legge sulla ricchezza mobile — Considerazioni, e istanze dei deputati Sanguinetti e Berteà — Risposte del ministro delle finanze, Sella.* — *Approvazione dell'articolo unico del progetto di legge per l'affrancamento di servitù dell'ex-principato di Piombino.* — *Il ministro di grazia e giustizia, Vacca, dichiara di ritirare il disegno di legge per l'abolizione di fedecommissi nelle provincie lombarde e meridionali — Osservazioni del deputato Macchi.* — *Approvazione degli articoli dei due disegni di legge: spesa per attuazione delle nuove leggi d'imposta, e convalidazione di un decreto per l'unificazione di alcuni dazi d'uscita.* — *Presentazione di uno schema di legge per riparazione ai danni cagionati dalle inondazioni nella provincia di Grosseto.* — *Interpellanza del deputato Sularis circa la legge sopra gli adempri in Sardegna, e chiarimenti del ministro per l'agricoltura, industria e commercio, Torelli.* — *Annunzio d'interpellanza del deputato Mureddu circa il trattenimento di stipendi sequestrati per sentenza di tribunale.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni:

10124. Giusto Emanuele Garelli, a nome del Consiglio d'amministrazione della Società torinese delle case operaie, unisce le sue istanze a quelle contenute nella petizione 10120 sporta dai costruttori di case in corso di fabbricazione per ottenere un compenso nel prossimo mutamento delle condizioni della città di Torino.

10125. La Giunta municipale di Vercelli ricorre alla Camera perchè, nella discussione della legge di riordinamento delle ferrovie del regno, voglia provvedere onde, lasciato libero il campo alla costruzione di una strada ferrata tra Vercelli e Mortara, sia esteso alla medesima l'obbligo imposto coll'articolo 6 del capitolato alla Società delle ferrovie lombarde e dell'Italia centrale, il quale si riferisce a quelle strade di cui la detta Società assume l'esercizio.

10126. Il Consiglio comunale di Chieti (Capitanata) protesta contro la nuova scelta fatta dalla Società della

ferrovia d'Ortona a Foggia per la stazione che secondo il primitivo progetto doveva farsi a Torrefantina.

10127. Pignataro Luigi, di Napoli, capitano a riposo, invoca dalla Camera una più equa interpretazione dell'articolo 3 del decreto 28 dicembre 1860 di quella data dal Ministero di guerra a suo riguardo.

10128. I consiglieri municipali e gli abitanti dei comuni componenti il mandamento di Castelbaronia (circondario d'Ariano) fanno istanza perchè la progettata strada rotabile dal ponte Bufeta alla nazionale di Melfi passi per Piani, Castelbaronia, Carife, Vallata e Formicose o Colaggio invece di altra direzione votata dal Consiglio provinciale, la quale sarebbe a danno di quelle popolazioni.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La petizione 10125 con cui la Giunta municipale di Vercelli ricorre alla Camera perchè nella discussione della legge di riordinamento delle ferrovie del regno voglia provvedere onde, lasciato libero il campo alla costruzione di una strada ferrata tra Ver-

celli e Mortara, sia esteso alla medesima l'obbligo imposto coll'articolo 6 del capitolato delle Società delle ferrovie lombarde e dell'Italia centrale, questa petizione, dico, sarà, a tenore dell'articolo 72 del regolamento, trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame del succennato progetto di legge.

Il deputato Leonetti, dovendo per affari di famiglia allontanarsi da Torino, prega gli si accordi un congedo di giorni trenta.

Il deputato Sanseverino chiede un congedo di cinque giorni per poter prender parte al Consiglio provinciale di Cremona straordinariamente convocato.

Il deputato Orsetti, per urgenti affari di famiglia, chiede un congedo di un mese.

Il deputato Maresca chiede, per causa di affari di famiglia, un congedo di due mesi.

Il deputato Gabriele Costa scrive che, continuando lo stato deplorabile della sua salute, è costretto a restituirsi a Napoli onde tentare di ristorarla alquanto, e chiede quindi che gli si conceda un congedo almeno di due mesi.

Il deputato Cempini, per affari urgenti dovendo recarsi a Firenze; chiede un congedo di giorni dieci.

Se non vi sono opposizioni, s'intendono accordati.
(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE: 1° CONSIGLIO SUPERIORE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE; 2° GINNASI E SCUOLE TECNICHE; 3° TASSE SCOLASTICHE; 4° CONCORSI FRA GLI ALLIEVI DEI LICEI.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dell'istruzione pubblica.

NATOLI, ministro per l'istruzione pubblica. Per ordine di S. M. ritiro quei progetti di legge già presentati dal mio onorevole predecessore, e relativi: uno al Consiglio superiore della pubblica istruzione, un altro ai libri di testo nelle scuole secondarie, ed un terzo a modificazioni alla legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859. Ed in pari tempo, anche per ordine di S. M., mi do l'onore di presentare alla Camera i seguenti quattro progetti di legge:

1° Sull'istituzione di un Consiglio superiore per la pubblica istruzione;

2° Per lo passaggio dei ginnasi e delle scuole tecniche dallo Stato alla provincia;

3° Sulle tasse scolastiche;

4° Per la fondazione nella capitale del regno di un concorso annuo fra i giovani che ottennero nei licei dello Stato la licenza col merito almeno di quattro quinti di punti, onde darsi ai primi dieci fra loro, dichiarati vincitori nel concorso anzidetto, un premio di lire 1000 annue per ciascuno, nel fine d'intraprendere gli studi universitari.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro del ritiro dei tre mentovati progetti di legge e della presenta-

zione di quattro altri, i quali saranno stampati distribuiti.

Intanto, se non vi hanno osservazioni, saranno dichiarati d'urgenza.

(Sono dichiarati d'urgenza.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI: 1° ISTITUTO DEGLI INGEGNERI IDRAULICI A FERRARA; 2° TRASFERIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DA MILANO A TORINO; 3° RENDITA A FAVORE DELLA CITTÀ DI TORINO; 4° STABILIMENTO DELLE SEDI DELLE SOCIETÀ.

PRESIDENTE. Il deputato Grillenzoni ha la parola per presentare una relazione.

GRILLENZONI. A nome del deputato Piroli, assente, relatore della Commissione, mi faccio un dovere di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per la spesa per l'istituto degli ingegneri idraulici a Ferrara.

BESTELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge pel trasferimento della Corte di cassazione da Milano a Torino.

GUERRIERI-GONZAGA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico di una rendita di lire 1,067,000 a favore della città di Torino.

FENZI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione intorno al progetto di legge che dà facoltà al Governo di stabilire la sede delle Società altrove che nella capitale.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

SINEO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO. Il ministro dell'interno si è dichiarato disposto a rispondere all'interpellanza che io intendeva di muovere intorno ai sequestri di giornali.

Il signor presidente si è riservato di determinare il giorno di quest'interpellanza, dopo che fosse votato il progetto di trasferimento della capitale. Fu votato quel progetto, ed anche quelli dei mezzi finanziari e delle pensioni. Mi pare che sia venuto il tempo in cui possa essere aperta la discussione che io intendo di provocare; e tanto più lo desidero in quanto che gli abusi che io sono per denunziare alla Camera si sono posteriormente aumentati.

PRESIDENTE. Quanto accenna l'onorevole Sineo è pienamente esatto; non essendo presente il ministro dell'interno, mi riservo di interrogarlo al riguardo quando sarà giunto.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE

L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per affrancamento delle servitù maremmane.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione dell'articolo.

« *Articolo unico.* È autorizzata la spesa di lire cento diciannove mila quattrocento ventinove e centesimi ottantadue, da imputarsi al nuovo capitolo 189 del bilancio straordinario 1863 del Ministero delle finanze, colla denominazione: *Affrancazione di servitù nell'ex-principato di Piombino.* »

Diverse voci. Non siamo in numero.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

Io propongo che si faccia d'oggi in avanti l'appello nominale in principio della seduta e si stampi il nome degli assenti sul giornale ufficiale. Così il paese vedrà come, se quattro giorni fa, quando si trattava del trasferimento della capitale e delle leggi gravose di finanze, i deputati presenti erano niente meno che 400, ora non sono più in numero per deliberare.

MASSARI. L'osservazione che fa l'onorevole Di San Donato per sé stessa è molto giusta, epperò io mi vi associo pienamente. Però io credo che forse oggi non sarebbe conveniente che si facesse l'appello nominale, perchè molti dei nostri colleghi non ne sono avvertiti. *(Rumori e risa a sinistra.)*

Nessuno più di me desidera che la Camera faccia il suo dovere, ma osservo che se noi oggi decidiamo che da domani in poi tutti i giorni si faccia l'appello nominale, e sarà pubblicato nel giornale ufficiale il nome degli assenti, i deputati si arrecheranno a premura di essere al loro posto.

Io pregherei pertanto l'onorevole Di San Donato a ritirare la sua proposta.

DI SAN DONATO. Io non ho nessuna difficoltà di associarmi alla proposta dell'onorevole Massari, e sarà questa una delle poche volte che ci troviamo d'accordo, ma avverto la Presidenza che domani mattina si perderanno due ore di tempo per l'appello nominale e la Camera non sarà nemmeno allora in numero.

PRESIDENTE. Intanto varranno al desiderato effetto le parole che testè si sono pronunciate, a cui aggiungerò io stesso una preghiera vivissima, perchè tutti i deputati non impediti da legittima causa vogliano trovarsi al loro posto, onde si possano discutere i progetti di legge in corso, e di cui non potrebb'essere maggiore né l'urgenza, né la gravità; ricordo di più che d'or innanzi, semprechè ne sia il caso, si farà l'appello nominale, come è prescritto dal regolamento, ed il nome degli assenti senza regolare congedo verrà stampato sulla *Gazzetta Ufficiale.* *(Bene!)*

(Segue una breve pausa.)

LA PORTA. Dopo le osservazioni dell'onorevole San Donato, io crederei conveniente che la Camera sospendesse la discussione sul progetto di legge per affrancazione di servitù nell'ex-principato di Piombino, e passasse invece alle interpellanze che furono annunziate dall'onorevole Sineo.

SELLA, ministro per le finanze. Siccome quella legge non presenta difficoltà, mi sembra che sarebbe meglio finirla.

PRESIDENTE. Si potrebbe dare prima la parola al deputato Cocco, poi venire alla legge.

(Entra il ministro dell'interno.)

Intanto, essendo presente il ministro dell'interno, lo rendo avvertito come l'onorevole Sineo abbia in principio della presente seduta ricordato l'interpellanza ch'esso intendeva di muovere a lui ed all'onorevole ministro guardasigilli sopra vari sequestri preventivi di giornali recentemente seguiti.

Rammenteranno il signor ministro e la Camera come, essendosi dall'onorevole Sineo proposta l'interpellanza suddetta quando si stava discutendo la legge pel trasferimento della sede del Governo, si fosse inteso che si sarebbe fissato il giorno della risposta si tosto che quella discussione sarebbe esaurita.

Prego ora pertanto l'onorevole signor ministro dell'interno ad indicare il giorno nel quale il Ministero intenderebbe di dare le risposte che si domandano.

LANZA, ministro per l'interno. Quando l'onorevole Sineo manifestò il desiderio di muovere quest'interpellanza al Ministero, io osservai che era necessario di tenerne parola col signor ministro guardasigilli, giacchè non si tratta di una materia che spetti veramente al ministro dell'interno. Difatti io ne parlai col mio collega il ministro guardasigilli, ed egli si è dichiarato pronto a dare le spiegazioni che l'onorevole Sineo intenderà di chiedere a questo riguardo.

Quanto al giorno, lascio alla Camera lo stabilirlo, conciliandolo colla discussione delle materie più urgenti che possa aver prima da disimpegnare.

PRESIDENTE. Poichè domani vi sarebbero altre materie all'ordine del giorno, si potrebbe per avventura fissare quest'interpellanza per mercoledì.

LANZA, ministro per l'interno. Debbo osservare, per togliere ogni equivoco, che domani comincia nel Senato la discussione del progetto di legge sul trasferimento della capitale, e che necessariamente, e per mio dovere e per convenienza, avrò a trovarmi in quell'aula presente a questa discussione; però, se l'onorevole Sineo intende che non si differisca di più questa sua interpellanza, credo che il ministro guardasigilli non avrà alcuna difficoltà di intervenire alla Camera il giorno per essa stabilito.

SINEO. Ho dichiarato come gravi abusi si sieno commessi e si stieno ancora commettendo; molte e continue sono le lagnanze che si muovono, epperò io credo che la Camera non vorrà differire troppo ad occuparsi di questo argomento.

Se il signor ministro dell'interno crede che il suo collega guardasigilli possa domani senza inconveniente recarsi alla seduta, si potrebbero queste interpellanze mettere all'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, queste interpellanze saranno messe all'ordine del giorno per la seduta di domani.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO COCCO SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PER L'IMPOSTA SOPRA LA RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. Intanto, se non vi hanno opposizioni, e mentre la Camera si va facendo in numero, si potrebbe passare al seguito delle interpellanze del deputato Cocco intorno alla legge per l'imposta sulla ricchezza mobile, sebbene poste all'ordine del giorno in ultimo luogo.

Il deputato Cocco ha la parola.

COCCO. Signori, sulla non lieve importanza o sulla gravità, se volete, delle mie interpellanze, credo che non possa esservi dubbio, perchè la Camera stessa, nella tornata del 10 di questo mese, in cui si agitava la grande quistione del trasferimento della capitale a Firenze, mi permise che io ne svolgessi la prima parte: il che feci con quella brevità che si conveniva, avuto riguardo appunto all'interesse maggiore della discussione che era in corso. Però si stabilì nella stessa giornata che, dopo la votazione della legge sul trasferimento della capitale, venisse svolta la seconda parte delle mie interpellanze, la quale riguardava diversi appunti, e specialmente taluni al regolamento emanato in seguito della legge sulla ricchezza mobile.

In quanto alla prima parte, signori, ricorderete che vennero le mie parole avvalorate dalla voce potente di due onorevoli colleghi, cioè gli onorevoli Cini e Ferraris, talchè, o per l'evidenza della verità che io enunciava, o per la potenza delle parole di questi onorevoli colleghi, l'egregio signor ministro delle finanze non solo accettava la proposta interpellanza in ordine al termine da prorogarsi per le dichiarazioni dei contribuenti ai redditi della ricchezza mobile, ma col fatto, a capo di pochi giorni, e precisamente nel giorno 13 di questo stesso mese, egli provocava ed otteneva dalla maestà del Re un decreto, col quale venivano prorogati e il primo e il secondo termine relativi alle *dichiarazioni o consegne* dei contribuenti ai redditi della ricchezza mobile.

Su di che io, facendomi interprete dei sentimenti della Camera, mi permetto di render grazie all'onorevole ministro per le finanze; ed a questo ringraziamento altro ne aggiungo per mio conto in rapporto all'altro decreto del 16 di quest'istesso mese, con cui avvedutamente il ministro per le finanze, sostituendo non più che due parole ad una parola indebitamente ed illegalmente messa nel regolamento, portava quella riparazione, sulla quale io intendeva pure intrattenere la Camera.

Il decreto del 16 di questo mese riguarda la *franchigia postale* sostituita all'obbligo d'*affrancare*, qualora pel canale della posta avvenisse la restituzione delle schede agli agenti delle tasse. Insomma, il signor ministro, cancellando la parola, che stava in una parentesi (*affrancando*), e sostituendo le due parole con *franchigia*, ha dato luogo alla riparazione che avrei domandato unitamente alle altre.

Ecco perchè ho dichiarato di ringraziarlo da mia parte sotto questo rapporto. Voglio sperare che sopra taluni altri appunti e sopra talune osservazioni che avrò il bene di esporre alla Camera il signor ministro per le finanze vorrà assecondare le mie preghiere, come ha fatto per la prima parte della mia proposta. E senza altro adunque, entro all'esame di taluni articoli del regolamento.

Anzitutto io non posso tacere che molti articoli meriterebbero censura ed alta censura dalla Camera; ma restringerò le mie preghiere ai pochi articoli che io credo saltare agli occhi a tutti quelli i quali hanno avuto la sofferenza di confrontare il regolamento con la legge.

Io accennava nella mia interpellanza che l'articolo 40 del regolamento meritava assolutamente una modifica a vantaggio di quella grande massa dei minuti proprietari, i quali non hanno altro che la semplice e nuda proprietà di qualche piccolo pezzo di terra, dai cui frutti traggono la sussistenza della loro famiglia.

È detto in quest'articolo del regolamento:

« I proprietari di fondi che non hanno redditi imponibili provenienti da ricchezza mobile, o li hanno inferiori a lire 250, lo dichiareranno nella scheda alla colonna delle osservazioni. »

Ma ciò non basta; lo stesso articolo soggiunge:

« In ogni caso, essi saranno soggetti al *minimum* della tassa di cui all'articolo 28 della legge », il quale articolo fissa il *minimum* a lire 2.

Dunque, o signori, in forza di quest'articolo, anche coloro che non hanno altro che un misero campicello, anche coloro che non hanno nessunissimo provento di ricchezza mobile sono obbligati a dare quelle indicazioni che vuole l'articolo 40, ed in ogni caso sono soggetti al *minimum* della tassa; s'impone cioè una tassa anche a coloro che per legge non sono assoggettati a tassa veruna.

Ma volendo confrontare quest'articolo con un altro articolo dello stesso regolamento e coi principii scolpiti, se non erro, negli articoli 6, 8 e 9 della legge, se ne vede tale e tanta differenza, che bisogna ritenere che l'articolo 40 altro non faccia che distruggere un altro articolo dello stesso regolamento e mettersi in aperta contraddizione coi principii della legge.

L'articolo 40 si contraddice coll'articolo 45 dello stesso regolamento, perchè in quest'articolo è scritto:

« Ogni contribuente dovrà fare la dichiarazione complessiva dei suoi redditi *non fondiari*. »

Dunque tutto quello che non è reddito fondiario non deve in modo alcuno essere iscritto nella scheda.

Ma v'ha di più; l'articolo 6 della legge dice così: « *Sono considerati come ricchezza mobile* », ecc., ed alla lettera E: « e in generale ogni specie di reddito non fondiario, che si produca nello Stato e che sia dovuto da persone domiciliate », ecc., e tutto quello che non è fondiario deve essere rivelato nella scheda.

Nell'articolo 8 della legge: *L'imposta sarà applicata*, ecc.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE

« Ne saranno eccettuati: 1° i redditi procedenti da beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale. »

E finalmente nell'articolo 9 della legge:

« I redditi agrari non vanno soggetti alla tassa, se non in quanto sono a profitto di persone estranee alla proprietà del fondo. »

Ma l'articolo 40 del regolamento non riguarda questa classe di persone *estrane alla proprietà del fondo*; bensì tassativamente indica i *proprietari di fondi che non hanno redditi imponibili provenienti dalla ricchezza mobile*.

In conclusione a quest'articolo 40 io chiedo che il signor ministro delle finanze, con quella solerzia e con quell'intelligenza che lo distinguono, si compiaccia portare una modificazione tale da renderlo concorde col l'articolo 45 dello stesso regolamento e cogli articoli 6, 8 e 9 della legge.

Passo ad un'altra osservazione, ossia ad un altro appunto; e mi permetta il signor ministro questa espressione.

L'articolo 48 del regolamento è scritto contro i contribuenti *che abbiano o non abbiano ricevuto la scheda*. Su quest'articolo io ricordo che versarono ancora gli onorevoli Cini e Ferraris allorchè appoggiarono la prima parte delle mie interpellanze, facendo rilevare giustamente e logicamente che sino a quando non si sia adempiuto da parte dell'agente delle tasse alla rimessione della scheda, nessun obbligo può avvenire al contribuente, al quale non basta l'affissione o l'avviso, di cui parla vagamente la legge, per obbligarlo a fare qualche cosa sopra una scheda che non ebbe. Mi permetto un paragone di ciò che avviene, e sicuramente nel massimo rigore, contro il contribuente della fondiaria.

Se il contribuente non riceve l'avvertimento, secondo la frase delle provincie napoletane, ossia quella stampa in cui è segnato il suo debito, il percettore o l'esattore del contributo fondiario non potrà valersi di alcun mezzo coercitivo contro di lui, perchè non può darsi alcuna penale contro di quel contribuente il quale non conosce neppure la sua posizione finanziaria in rapporto all'agente delle tasse. Molto meno può esservi penale contro il contribuente alla ricchezza mobile, fino a che non abbia ricevuto la scheda, sulla quale è obbligato a segnare tutto quello che vogliono e la legge e il regolamento. Sino alla ricezione della scheda non vi è obbligo; e se non vi è obbligo non vi può essere penale.

Però non debbo tacere che, essendomi in questa materia intrattenuto con taluni funzionari della Direzione generale delle tasse per vedere se un qualche spedito rimedio potesse trovarsi invece di annoiare con interpellanze il ministro e la Camera, ebbi in risposta l'assicurazione che la Direzione generale delle tasse non si sarebbe mai indotta a permettere l'effettiva esazione della penale tutte le volte che la consegna della scheda non fosse avvenuta. Ma queste, o si-

gnori, sono belle parole, sono belle promesse, alle quali io posso aggiustar fede, ma che non si trovano nel regolamento; sono parole che agli agenti, ai materiali esecutori della legge non saranno arrivate, come sono arrivate al mio orecchio. L'esecutore, che molte volte rende la legge più dura di quella che è in sé stessa, avrà, tra le altre risposte, una prontissima che è nota a tutti, quella cioè che *lex dura est, sed ita scripta est*, è durissima la legge, dirà l'agente finanziario, ma io sono chiamato soltanto ad eseguirla. Quindi io rivolgo le mie preghiere al signor ministro, affinché queste parole, queste promesse, alle quali, ripeto, io aggiusto fede, della Direzione generale delle tasse, sieno consacrate in qualcuno dei decreti od in qualcuna delle aggiunte da doversi fare al regolamento.

Nello stesso regolamento, e precisamente nello stesso articolo 40, che poc'anzi ho avuto l'onore di esaminare, trovo scritto così:

« In caso d'enfiteusi perpetua non sono considerati estranei alla proprietà del suolo nè il dominio diretto, nè l'utilista. »

Io convengo col regolamento, e forse sarà questa una delle rarissime volte in cui posso convenire con lui sulla ragione che ha potuto indettare l'accennata disposizione. La ragione ha dovuto esser quella che è nota a tutti, quella cioè che deriva dalla natura del contratto enfiteutico, per effetto del quale la proprietà rimane smembrata, rimane divisa tra il dominio diretto ed il dominio utile, che il regolamento chiama di *utilista*.

Eppure, o signori, sopra quest'articolo che riguarda il dominio diretto ed il dominio utile, ho sentito qualcuno muovere lamentanza contro il regolamento; quasi che si pretendesse rendere più grave la condizione del dominio diretto, o almeno la condizione del dominio utile.

Io non voglio rispondere a questi appunti, ho voluto semplicemente indagare la ragione, per la quale il regolamento dichiara non estranei alla proprietà il dominio diretto ed il dominio utile.

Ora questa medesima ragione deve militare in favore dell'enfiteusi temporanea. Vedrà il signor ministro se sia logico e conveniente serbare all'enfiteusi temporanea il giusto favore accordato alla perpetua.

Nè mi si dica che l'enfiteusi temporanea che secondo taluni Stati d'Italia, e specialmente nelle provincie meridionali, facevasi a più generazioni, debba equipararsi all'affitto a lungo tempo; imperocchè non sarebbe questo il luogo di discutere sopra principii elementari del diritto civile, antico e nuovo, per dimostrare quale e quanta diversità vi sia tra l'affitto e l'enfiteusi, sia pure. Dirò soltanto che nelle scuole e nel foro ho imparato che l'affitto a lungo tempo possa equipararsi all'enfiteusi; ma non ho imparato mai la massima contraria che l'enfiteusi temporanea non sia altro che un affitto a lungo tempo.

Sotto qualunque rapporto venga considerata la que-

stione, io credo che il signor ministro della finanza persuadendosi dell'identità delle ragioni, tanto per l'enfiteusi perpetua, quanto per l'enfiteusi temporanea, voglia sopprimere nel regolamento la parola *perpetua* aggiunta all'*enfiteusi*. Voglio sperare insomma dal ministro un prosieguo delle riforme già incominciate.

Ho letto pure sull'istessa materia che riguarda la ricchezza mobile elevata una questione, quella cioè che riflette i *titoli di credito pubblico*; è una questione gravissima, o signori, ed è tanto più grave in quanto che nella legge istitutiva del *Gran Libro del debito pubblico* d'Italia si dichiarava espressamente che questi titoli non sarebbero stati mai assoggettati ad alcuna imposta. Eppure a forza di sottigliezze, a forza di parole, le quali spesso guastano la sostanza, si è sostenuto e si è ritenuto che i titoli del debito pubblico siano soggetti all'imposta, talchè un articolo è stato espressamente scritto nel regolamento, se non erro, il 35°, che ve li assoggetta.

Non voglio entrare adesso nella gravissima questione se debbano o no essere esenti; mi limito a presentare la questione sott'altra forma.

Ho visto dai resoconti del Senato che in quel Consiglio erasi agitata questa questione: chi ne voleva la espressa inclusione e chi la espressa esclusione.

Ebbene, si sostenne dal Ministero che i titoli debbono essere soggetti all'imposta, non per formale ed esplicita disposizione della legge relativa alla ricchezza mobile, ma per la intelligenza degli articoli 6 e 12 della legge medesima.

Nel primo di quegli articoli è detto:

« Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato e in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato. »

È poi detto nell'articolo 12:

« Le dichiarazioni devono distinguere i redditi procedenti da crediti ipotecari o chirografari, o da altri titoli d'indole permanente. »

Da queste parole, così vagamente scritte nella legge, si faceva dal regolamento derivare la indubitabile inclusione dei *titoli del debito pubblico* tra i cespiti soggetti alla tassa della ricchezza mobile. Ma il dubbio vi è, ed a farlo cessare io credo che non bastino le parole dal signor ministro delle finanze pronunziate innanzi a Senato; credo che non bastino le parole scritte nel regolamento per l'interpretazione degli articoli 6 e 12 della legge, e credo necessario l'intervento del potere legislativo per chiara disposizione dello Statuto, nel quale, all'articolo 73, se non erro, sta scritto:

« L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo. »

Ora, se vi ha occasione nella quale a questo potere legislativo si debba ricorrere per l'interpretazione delle leggi, specialmente per gli articoli 6 e 12 della legge relativa all'imposta sulla ricchezza mobile, io credo, o

signori, che questa sia l'occasione la più importante, la più grave che si presenti alla Camera, non solo perchè si tratta di una delle maggiori ricchezze della nazione, ma ben anche perchè si tratta del credito della nazione e dell'aumento o della minorazione della fiducia degli esteri nella nostra finanza.

Un'altra mia osservazione riguarderebbe l'articolo 19 combinato coll'articolo 36, alinea sesto, della legge, i quali articoli si riferiscono ai così detti *crediti definiti*, cui si minaccerebbe niente meno che la *decadenza di azione* nei creditori contro i debitori, qualora non constasse la dichiarazione dei redditi.

Coll'articolo 36 della legge è detto:

« Il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

« Esso ha più specialmente facoltà:

« Di determinare il modo di comporre i consorzi, » ecc. (Ed indica diverse facoltà concesse al potere esecutivo.)

In fine, nel penultimo paragrafo, concede la facoltà: « Di statuire che per dare la prova imposta nel capoverso dell'articolo 19 basterà che il possessore indichi, nell'atto di esperimento de' suoi diritti, l'ufficio, la data e l'articolo della relativa dichiarazione. »

L'articolo 19, a cui si riferisce questo articolo 36, si esprime così nell'ultima parte:

« I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi. »

Ora, per l'applicabilità di quest'articolo 19, l'articolo 36, di cui ho letto le parole, dava facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto.

Ora io non solo non ho potuto rinvenire alcun decreto in adempimento di quest'articolo 36 per l'applicabilità dell'articolo 19, ma non ho potuto rinvenire nemmeno nel regolamento una parola qualunque che bastasse a supplire alla mancanza del promesso decreto.

Ed è tanto necessario questo decreto, in quanto che può accadere, ed accadrà certamente, una continua contestazione tra i contribuenti e l'agente delle tasse, appunto perchè si potrebbe dall'agente pretendere quel documento che vuole l'articolo 19, per la di cui applicazione dava l'articolo 36 la facoltà al Governo di segnare le norme.

Potrebbe pure l'agente delle tasse credere insufficiente quella tale indicazione che leggiamo nell'istesso articolo 36; ma che meglio, quanto alla forma e al modo, avrebbe dovuto essere precisata in apposito decreto. Quindi, anche sotto questo rapporto, io voglio augurarmi che l'onorevole ministro delle finanze farà scomparire sin anche la possibilità di una questione tra l'agente delle tasse ed il contribuente.

Ora volgiamoci per un momento ai mutui e crediti fruttiferi per loro natura ma infruttiferi nel fatto.

L'articolo 11 della legge dice così:

« Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione

dei suoi redditi non fondiari al lordo, con le *esenzioni e deduzioni*, » ecc.

Sovra quest'articolo e sugli altri a questo relativi si elevarono questioni nel Senato, e ricorderò che l'onorevole senatore Alfieri domandava al signor ministro se dovessero dichiararsi anche quei mutui e crediti che dovrebbero dare una rendita, ma che in fatto non la danno: ed io aggiungo che bene spesso il creditore non solo non esige la rendita, ma vede in pericolo e perde sin anco il capitale per le condizioni difficili del suo debitore o per poca buona fede dello stesso debitore.

Altri senatori ancora prendevano parte a tale gravissima questione ed all'altra pur gravissima sulla ricchezza mobile, per esempio, Scialoia, Farina, Cadorna, Arnulfo, Balbi, Giovanola, ecc. Ebbene, le questioni finivano con le promesse del ministro, il quale vedeva chiaramente che la legge aveva inteso, come intende, mettere l'imposta sul reddito effettivo, reale, non sul reddito ipotetico, dipendente dalla speranza o possibilità di miglioramento nella condizione del debitore.

Ma le parole e le promesse del ministro, o signori, non produrrebbero nessun effetto presso l'agente delle tasse qualora non fossero sorrette da una disposizione la quale servisse ed all'agente delle finanze ed al contribuente di norma certa e sicura; norma che si potrebbe ben desumere dalla luminosa traccia segnata dal Senato nella lunga discussione che si ebbe sulla ricchezza mobile.

Un altro articolo, o signori, ed è l'articolo 32 della legge, riguarda le annualità passive; sopra di questo ancora vi furono delle questioni nel Senato.

Io non debbo intrattenere di vantaggio la Camera e non voglio abusare della paziente attenzione dell'onorevole signor ministro, che pregherei a richiamare a memoria quanto fu detto in Senato da uomini cospicui, da eminenti economisti. Fu chiarito allora che essendo difficile in pratica, nei più dei casi, poter distinguere le annualità passive di rendita mobile e le passive di rendita fondiaria nello stesso contribuente, si dovesse dedurre l'annualità proporzionatamente e dalla rendita mobile e dalla rendita fondiaria. Ma nell'applicazione, sta la difficoltà. Per la rendita mobile vi è la scheda; ma per la rendita fondiaria? La rendita vera non è di facile e pronta liquidazione. Non vi sarebbe che il criterio desumibile dalla rendita catastale. Ma tali od altre norme non furono stabilite. E sono tanto più necessarie, in quanto che il regolamento non solo non le ha date, ma ha fin anche snaturato il concetto della legge nel suo articolo 39, comma secondo, nel quale « non ammette, anzi dichiara senza effetto le dichiarazioni di debiti ipotecari, quando non si potesse giustificare lo speciale rapporto con la ricchezza mobile. » (*Conversazioni*)

Vorrei quindi che sulle tracce luminose del Senato venissero fissate le convenevoli norme. Ma poichè veggo che la Camera non ascolta con quell'attenzione

che io desidererei queste ultime mie osservazioni, e temo che lo stesso onorevole ministro alla fin dei conti possa risentirne qualche noia, specialmente tra le gravissime cure dalle quali è circondato in questi giorni, io mi limito a riepilogare in pochissime parole le preghiere che rivolgo al signor ministro ed alla sua solerzia ed intelligenza.

Le mie preghiere si riducono alle seguenti:

1° Alla riforma dell'articolo 40 del regolamento, nel senso di metterlo in armonia coll'articolo 45 dello stesso regolamento e cogli articoli 6, 8 e 9 della legge;

2° A portare una riforma allo stesso articolo 40, togliendo l'addiettivo *perpetua* che trovasi posto dopo la parola *enfiteusi*, nel senso di applicare questo articolo tanto all'*enfiteusi perpetua* quanto all'*enfiteusi temporanea* od a più generazioni;

3° A riformare l'articolo 48 del regolamento per evitare ogni penale nel caso di mancata consegna della scheda al contribuente, affinchè la colpa di un agente, di un funzionario qualunque non si traduca in una pena al contribuente;

4° A presentare un progetto di legge per la giusta e sana interpretazione degli articoli 6 e 12 della legge in quanto alla questione, se *i titoli del debito pubblico siano o non soggetti all'imposta*; poichè potrebbe elevarsi la gravissima questione cui io accennava poc'anzi tra il contribuente e l'agente delle tasse, prendendo quegli motivo dalla legge istitutiva del Gran Libro del debito pubblico;

5° A provocare quel decreto che meglio crederà il signor ministro, nel senso dell'articolo 36 della legge per l'applicabilità dell'articolo 19;

6° A provocare un decreto che riducesse a forma legale il concetto dal signor ministro delle finanze spiegato in Senato sui mutui e sui crediti, i quali effettivamente non danno alcuna rendita;

7° Infine a provvedere con sicure norme sui criteri e temperamenti in quanto alle *annualità passive*. Le quali norme ben si possono raccogliere dalla illuminata discussione fatta nel Senato.

Sono questi in riassunto i diversi oggetti sui quali richiamo l'attenzione del signor ministro delle finanze, affinchè possa egli ampiamente occuparsene, ed ove il creda, potrà ricorrere a quegli stessi espedienti che ho rilevato con piacere da taluni giornali, in rapporto al regolamento per la vendita del sale ad uso dell'agricoltura e della pastorizia. Lo espediente cioè della nomina di una Commissione, in seguito di una mozione fatta da uno dei miei onorevoli colleghi pochi giorni sono relativamente al sale, ed occasionata dall'aumento dell'imposta sul sale. Il signor ministro non solamente ne riconosceva la giustizia, ma ne prometteva i rimedi, ed ho visto che alle parole è succeduta la nomina della Commissione per la riforma di diversi articoli del regolamento che riguarda il sale.

Quindi ove non creda il signor ministro occuparsene direttamente, potrà dare l'incarico alla stessa Commissione o crearne un'altra, perchè possa prendere ad

esame i diversi articoli da me accennati, e degli altri ancora, che meritano le più pronte modificazioni.

Conchiudo quindi osservando essere tanto più conveniente la riparazione ai diversi mali che derivano dall'attuazione del regolamento, in quanto che sotto il peso di tante imposte conviene rendere l'applicazione della legge non già più dura, ma meno dura della legge stessa.

SELLA, ministro per le finanze. Non nasconderò che io mi aspettava che l'onorevole Coeco m'interpellasse sul punto solo di cui aveva fatta parola nella passata seduta, e non mi attendeva per conseguenza una serie d'interpellanze sopra parecchi punti che per me riescono nuovi; nulladimeno m'ingegnerò alla meglio di rispondergli, e piglierò ad esame i vari argomenti dei quali egli ha parlato, nell'ordine stesso con cui li espose alla Camera.

Osserva l'onorevole interpellante che in virtù dell'articolo 40 del regolamento sulla ricchezza mobile, i proprietari di fondi i quali non hanno redditi provenienti da ricchezza mobile sono sottoposti al *minimum* della tassa di due lire o d'una lira, fissata dalla legge per coloro i quali hanno redditi imponibili inferiori alle lire 250, e chiede che quest'articolo sia abrogato come contrario alla legge, la quale dice che i redditi agrari spettanti a persone non estranee al fondo debbono essere esenti dalla tassa sulla ricchezza mobile.

Veramente qui sarebbe a considerare anzitutto se l'imposta della quale noi discorriamo sia soltanto sopra i redditi stessi, ovvero anche in parte sulle persone per i redditi che esse possono avere, imperocchè noi vediamo (od almeno la legge ha indubbiamente questo doppio carattere), noi vediamo esenzioni sia per quello che riguarda i redditi, sia per ciò che concerne le persone. Ma però vi ha un articolo il quale, a mio avviso, non ammette alcuna specie d'eccezione, e che non permette di esimere da questo *minimum* di tassa coloro i quali non avranno forse altro reddito se non quello proveniente dai terreni. Infatti l'articolo 28 della legge dice esplicitamente: « Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili, e che non sia compreso nell'eccezione dell'articolo 7, sarà tassato in ragione di lire 2. »

SANGUINETTI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. L'articolo 7 esime gli agenti diplomatici, gli agenti consolari, i figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia, ecc., ecc., e poi tutti coloro che per giudizio ed attestato dell'autorità comunale sieno dichiarati indigenti.

Ora ciò essendo, io ammetto come incontestabile che coloro i quali non sono dalla legge dichiarati indigenti, e non sono in alcuna delle altre categorie contemplate dall'articolo 7, debbono essere sottoposti a questo *minimum* di tassa di cui parla l'articolo 28.

Ed infatti, signori, la legge nello stabilire questo *minimum*, a quale concetto si è informata? Evidentemente al seguente: che quando un individuo ha un

reddito proveniente da ricchezza mobile superiore alle lire 250 imponibili, deve essere tassato nella misura indicata dalla legge stessa; ma poi per tutti quegli altri innumerevoli casi in cui taluno, o per avere poca rendita derivante da ricchezza mobile, o per non esercitare una professione od una industria, o per non avere un salario deciso, per cui i proventi che ritrae dalla ricchezza mobile sieno per lui di lieve importanza, in tutti questi casi, a meno di dichiarazione d'indigenza, costui dovrà sempre essere colpito da questo *minimum* di tassa.

E per vero, o signori, abbenchè un proprietario di fondi non eserciti una industria od una professione, nè abbia capitali dati a mutuo, si può egli sempre ammettere che questi stia tutti i 365 giorni dell'annata colle mani assolutamente alla cintola, in modo da non aumentare in guisa alcuna i suoi redditi per qualche operazione che possa dirsi industriale, per qualche speculazione, per esempio, sopra i suoi prodotti agricoli?

Io credo che sarebbe molto difficile ad un proprietario di redditi agrari il dimostrare che nulla assolutamente egli abbia fatto in tutti i 365 giorni dell'anno che gli abbia arrecato almeno un centesimo, una lira di prodotto per una via diversa.

La legge, o signori, è esplicita, ed io non posso a meno di convenire che essa conduce a questa conseguenza.

Or bene, a fronte dell'articolo così esplicito della legge, si è inserito nel regolamento che tutti questi individui, i quali non sono dichiarati indigenti, ovvero non sono in taluna di quelle particolari eccezioni dell'articolo 7 della legge, debbono essere in ogni caso soggetti al *minimum* della tassa.

Io credo che il regolamento sarebbe stato censurabile e non conforme alla legge se non avesse contenuto l'ultimo alinea dell'articolo 40, il quale assoggetta anche questi alla tassa minima.

Signori, allorquando questa legge venne proposta al Parlamento, fu ammesso come criterio principale quello della popolazione e quello dell'imposta fondiaria; questo criterio fu conservato dalle varie Commissioni che la esaminarono, e fu altresì mantenuto nella discussione; se ne fece sempre assegnamento nei computi istituiti, e si disse che sarebbero stati soltanto esenti dal *minimum* di questa tassa tutti coloro i quali erano compresi nell'articolo 7; fuori di questo tutti gli altri dovevano sottoporsi a tassa.

Dico poi che non fosse la legge come sta attualmente, ed ove non vi fosse la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 40 del regolamento, si giungerebbe in taluni casi ad un vero assurdo, locchè non si può certamente mai ammettere. Ed infatti, o signori, vi possono essere taluni comuni o consorzi sopra cui verrebbe a cadere un contingente abbastanza ragguardevole d'imposta per la ricchezza mobile precisamente in ragione della popolazione di questi consorzi e della loro imposta fondiaria.

Ora, può essere il consorzio quasi esclusivamente agricolo, con appena alcuna di quelle indispensabili industrie e servizi che occorrono al mantenimento della popolazione in ogni comunità civile. Ebbene in questo caso sui pochissimi esercenti di queste insignificanti e sparute industrie, su coloro che esercitano con mediocri salarii questi servizi potrebbe cadere una tassa tanto intollerabile da doverla dire assurda.

Invece la legge ammettendo la popolazione e l'imposta fondiaria come principali criteri nella distribuzione dell'imposta, a parer mio, assai saviamente ha voluto che tutti coloro i quali non siano indigenti, o non cadano in alcuna delle eccezioni portate dall'articolo 7, debbano sempre sottoporsi per lo meno al *minimum* della tassa, di cui all'articolo 28. Su questo argomento adunque io non posso assolutamente convenire nell'opinione dell'onorevole Cocco.

È vero che l'onorevole mio predecessore aveva in Senato dichiarato sembrargli che chiunque non avesse altri redditi fuorchè gli agrari dovesse considerarsi esente anche da questo *minimum*.

A questo proposito è utile forse il sapere che il regolamento di cui si tratta fu preparato da una Commissione della quale non posso nascondere che io stesso facevo parte; quindi mi assumo parte notevolissima della paternità di esso, sebbene sia stato oggetto di critiche piuttosto severe per parte dell'onorevole Cocco.

Quella Commissione era inoltre composta del compianto Pasini, del signor Ferrara e del signor Pagni. Se vi fu argomento il quale abbia dato luogo a lunghe dispute fu appunto l'ultimo alinea dell'articolo 40; e la Commissione convenne unanime nel concetto che non poteva farsi a meno di ammettere nel regolamento la disposizione tanto censurata dall'onorevole Cocco.

La questione fu trattata davanti all'onorevole Minghetti, allora ministro delle finanze. Non è a dire se il ministro fosse riluttante nell'accettare questa disposizione, la quale era in certo modo contraria alle dichiarazioni da lui fatte in Senato. Vi fu una lunghissima discussione, e chiamati e consultati parecchi personaggi, che di questa legge e delle sue disposizioni avevano perfetta e profonda cognizione, ne risultò all'unanimità che non era altrimenti possibile fare il regolamento se non concludendo colla disposizione trovata meno buona dall'onorevole Cocco. Egli è perciò che da una serie di lunghe discussioni, che non vorrei qui rinnovare, ma in cui l'argomento fu svolto in tutte le sue parti, nacque in me la convinzione profonda che l'ultimo alinea dell'articolo 40 è assolutamente conforme alla giustizia, e che non si potrebbe togliere senza perturbare gravissimamente la economia della legge.

L'onorevole Cocco desiderava in seguito che fosse abrogata quella disposizione dell'articolo 48, per cui chi non ha ricevuto la scheda e non ha fatto la sua dichiarazione, possa essere soggetto a multa, quando abbia un reddito imponibile superiore alle lire 250.

Io non posso a meno di fargli presente il tenore dell'articolo 20 della legge, in cui si dice: che sarà affisso nei comuni un manifesto, nel quale s'invita chiunque abbia redditi mobili, e non abbia ricevuto la scheda, a presentarsi all'ufficio dell'agente finanziario o per ritirarla, o per farvi in iscritto la dichiarazione, o per fare la dichiarazione orale. Con una tale disposizione la legge vuole evidentemente che mediante l'affissione di questo manifesto chi non ha ricevuto la scheda sia nelle stesse condizioni di chi l'ha ricevuta, e debba per conseguenza essere sottoposto a multa, quando manchi alle disposizioni, a cui deve ubbidire chi ha ricevuta la scheda stessa.

L'onorevole Cocco, il quale mi pare abbia studiato molto questa legge e tenuto dietro con molta attenzione alle discussioni che ebbero luogo intorno alla medesima, certamente m'insegnerà che questo provvedimento fu suggerito nell'altro ramo del Parlamento da qualcuno di quei personaggi di cui a molta ragione egli profferiva testè il nome con tante lodi, i quali hanno assai acconciamente osservato come fosse questa disposizione indispensabile al buon andamento della legge, ed effetto di essa dover essere evidentemente, che colui il quale non avesse ricevuta la scheda si trovasse nella stessa condizione di chi l'aveva ricevuta.

Le innovazioni fatte dal regolamento sopra questo argomento quali sono? Sono tali, io spero, che non possono meritare biasimo, nè censura.

Si è osservato che questa disposizione di legge, la quale assoggettava agli stessi obblighi coloro che non hanno ricevuta la scheda e coloro che l'hanno ricevuta, doveva soprattutto tornar dura non per chi è in condizione agiata ed è letterato, ma per coloro (e sono i più) che hanno un reddito imponibile inferiore alle lire 250 e che, o non hanno l'abitudine di leggere i manifesti, o non sanno neppur leggere questi scritti. Ora, che cosa ha fatto il regolamento?

Una voce al centro. Ha fatto niente.

SELLA, ministro per le finanze. Parmi che l'onorevole Ferraris m'interrompa dicendo che non ha fatto niente...

FERRARIS e voci al centro. Anzi, ha fatto troppo.

SELLA, ministro per le finanze. *Ne quid nimis.* (Clarità)

Il regolamento ha ammesso che coloro i quali non fanno alcuna specie di dichiarazione debbono ritenersi aver dichiarato un reddito imponibile eguale od inferiore alle lire 250. Quindi è che con questa disposizione di regolamento sono *ipso facto* esenti da ogni multa tutti quei contribuenti, e sono la più gran parte, ai quali si applica il minimo della tassa.

In conseguenza io spero che per questa parte il regolamento possa andar immune dalle critiche dell'onorevole Cocco. Nè io potrei fare un passo più innanzi, imperocchè una disposizione formale di legge me lo vieterebbe.

Vorrebbe in terzo luogo l'onorevole interpellante

che si sopprimesse l'epiteto di *perpetua* nell'articolo 40 del regolamento, in guisa da considerare come non estranei alla proprietà del suolo il dominio diretto e l'utilista sia in caso di enfiteusi perpetua, sia in caso di enfiteusi temporanea.

Anche questo argomento è stato lungamente ventilato nella Commissione di cui ho teste parlato, e fu oggetto pure di discussione nel seno di questa Camera stessa. Se non erro (posso prender abbaglio perchè parecchi mesi già ci dividono da quella discussione), l'onorevole Ferracciù aveva appunto mosso un'interpellanza, se gli utilisti ed i domini diretti dovessero, per l'effetto dell'articolo 9 della legge, essere considerati entrambi come non estranei alla proprietà del fondo.

Ma in tutti questi casi si è parlato sempre di enfiteusi perpetue, o dalla legge civile considerate come perpetue, imperocchè se noi venissimo nelle enfiteusi temporanee senz'altra designazione di limiti, io non vedo come si eviterebbe di cadere in quello sconeio cui faceva una lontana allusione lo stesso onorevole Cocco, cioè si andrebbe a finire poco meno che agli affittamenti a lunga durata. Quindi non crederei che stia nelle mie attribuzioni il mutare in questa parte il regolamento; nè so quando anche una disposizione di questa fatta fosse messa in un articolo complementario del regolamento, quale specie di valore potrebbe avere; imperocchè, o signori, bisogna ben notare che quando si pone in un regolamento di questa natura che un tale contribuente, una tale specie di rendita non sia soggetta ad imposta, non è questa una questione la quale si discuta tra il fisco e il contribuente; bisogna notar bene che quello che non paga un contribuente in un dato consorzio si ripartisce, per il fatto stesso dell'esenzione, sopra i suoi vicini, in guisa che non si tratta per parte mia di usare generosità, ammettendo esenzioni come quelle patrocinate dall'onorevole Cocco, ma semplicemente verrei a mutare la distribuzione della tassa, esentando gli uni e addossando l'onere sugli altri contribuenti. Io crederei in questo, come nell'altro caso della tassa minima impugnata dall'onorevole Cocco, di procedere secondo giustizia, non variando le disposizioni formali ed assolute della legge.

Vuole ancora l'onorevole Cocco che si dia il necessario svolgimento alla disposizione dell'articolo 33, per cui è detto, che per dare la prova delle dichiarazioni dei redditi definiti basterà che il possessore indichi nell'atto di esperimento di un diritto, l'ufficio, la data e l'articolo della relativa dichiarazione.

Non vorrei che la memoria mi tradisse, ma mi pare che una tale disposizione sia stata introdotta in questo articolo dietro suggerimento dell'onorevole Ferraris.

Ora è sembrato nella compilazione del regolamento che questo inciso, questo alinea qui posto, in realtà fosse, non dirò una modificazione accorta dell'articolo 19, ma, se non altro, una molto importante appendice dello articolo stesso. Ma siccome l'articolo 19 già era stato votato, fu la disposizione aggiunta qui a questo articolo 33.

E sopra questo argomento così esplicito pareva che ogni ulteriore commento del regolamento fosse superfluo. Tuttavia su tale appunto io dichiarerò all'onorevole deputato Cocco, che non ho difficoltà di togliere la cosa ad esame, e vedere se per avventura non sia il caso di provvedervi con una speciale disposizione regolamentare.

L'onorevole Cocco ha sollevata ancora un'altra questione, cioè, se debbano essere colpiti d'imposta i redditi che provengono da crediti, rispetto ai quali non solo non si riscuote interesse, ma si teme perfino di perdere il capitale.

Ora io credo che la legge abbia in generale tassato dei redditi reali, e non dei redditi virtuali; ma credo poi che il definire quando un reddito debba considerarsi effettivo, oppure non più realizzabile, sia cosa che nei singoli casi deve sottoporsi all'esame ed alla deliberazione delle varie Commissioni, a cui la legge affida la definizione dei redditi stessi. Questo però non può farsi convenientemente per mezzo di regolamento; e per verità io sarei molto imbarazzato nel definire con una formola generale quando un interesse in ritardo debba considerarsi come un frutto di cui il contribuente godrà se non subito, ma almeno dopo qualche intervallo di tempo, e quando invece questo interesse debba considerarsi come non più riscuotibile.

È questa una questione la quale, a mio credere, si può soltanto risolvere in ciascun singolo caso, e non saprei come dare sopra quest'argomento delle norme generali. Anzi io credo che, volendo dare delle norme generali sopra questa materia, non si farebbe altro che ingenerare la confusione.

Io quindi stimo miglior partito dare pieno mandato di fiducia alle varie Commissioni consorziali e provinciali, lasciando ad esse il decidere sopra ciascun singolo caso che si potrà presentare.

Finalmente l'onorevole Cocco ha chiamata l'attenzione della Camera sopra l'articolo 32, in quanto si dice che i contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive anche ipotecarie, le quali aggravano i redditi provenienti da ricchezza mobile.

È fuor di dubbio che l'applicazione di quest'articolo potrà in taluni casi presentarsi abbastanza complicata, imperocchè un'annualità passiva, anche ipotecaria potrà gravare ora i redditi che alla stessa persona pervengono dalla ricchezza mobile ed ora quelli che le pervengono dalla fondiaria; quindi è che vi potranno essere dei casi la cui soluzione sarà per avventura difficile. Vi potranno essere dei casi in cui l'individuo stesso che fruisce due specie di redditi, l'uno agrario, l'altro proveniente dalla ricchezza mobile, e che ha un'annualità passiva, sia forse imbarazzato a dire esattamente come egli abbia ripartito il capitale su cui paga quest'annualità. Ma, dico io, come si fa a fissare per regolamento delle norme in materia mutabile come questa?

Qui siamo, io credo, in uno di quei casi, frequenti in questa legge, in cui val meglio lasciare la definizione delle difficoltà alla prudenza delle Commissioni consor-

ziali e provinciali incaricate dell'applicazione della legge stessa.

Io poi non potrei accettare in generale la proposta dell'onorevole Cocco di nominare una Commissione che veda quali riforme si abbiano da introdurre nel regolamento.

L'istituzione d'una Commissione di questo genere sarebbe un voler esautorare il regolamento che ora debbe avere il *maximum* della forza morale ond'essere per lo appunto applicato. Quindi per parte mia non potrei accettare questo incarico; mentre però non nascondo che, come ho fatto già nei casi che ha citato l'onorevole Cocco, ed in molti altri la cui soluzione venne data per circolare (imperocchè non pareva necessaria l'emanazione di un decreto regio), io mi occuperò colla più grande sollecitudine della soluzione delle principali difficoltà che possono sorgere nell'applicazione di questa legge, animato sempre dal desiderio di renderla meno difficile.

Credeva di aver finito, ma mi accorgo che nella piuttosto lunga serie di argomenti sopra cui l'onorevole Cocco mi ha interpellato ne ho scordato uno, ed è quello di sapere se i titoli del Debito pubblico siano o no sottoposti all'imposta sulla ricchezza mobile.

Non sarà inopportuno che io ricordi alla Camera come nella mia proposta primitiva fatta nel 1862 intorno a questa legge, i titoli di rendita dovevano essere esenti dalla tassa per varie ragioni che indicava in quella occasione. Io era d'avviso che fosse miglior consiglio di esimere i titoli di rendita pubblica sia nominali, sia al portatore, ma la Commissione della Camera dopo una lunga discussione venne in contraria sentenza.

La Camera stessa, malgrado degli emendamenti presentati in questo senso, decise che all'imposta sulla ricchezza mobile i titoli della rendita pubblica di qualunque genere e natura dovessero essere soggetti.

Al Senato nuovamente si ventilò tale questione, imperocchè vi fu chi presentò emendamenti nel senso che questi titoli dovessero esentarsi, ma la conclusione di quel Corpo legislativo fu ancora che i titoli stessi dovessero essere assoggettati all'imposta.

Quindi è che per parte mia non potrei ora nulla fare che fosse contro alla deliberazione così formale, esplicita e chiara che a grande maggioranza venne emessa dal Parlamento.

L'onorevole Cocco diceva poi che la questione potesse essere dubbia.

Veramente mi pare un po' difficile che in argomento così controverso, e sul quale s'intese di dare una soluzione nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, vi possa rimanere dubbiezza. E per fermo, io vedo all'articolo 6 che sono soggetti all'imposta tutti i redditi, ecc., e poi in generale ogni specie di rendita non fondiaria che si produca nello Stato e che sia dovuta per persone domiciliate o residenti nello Stato. Ora, il reddito sopra il Gran Libro del debito pubblico d'Italia è un reddito che si produce nello Stato, quindi sopra di esso l'imposta dovrebbe essere pagata dovunque fosse il domicilio del creditore dello Stato.

L'articolo 8 poi è anche più esplicito, imperocchè dice che l'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti che essi percepiscono « e vi saranno compresi non solamente i redditi certi in somme definite (e questo è certamente un reddito in somma definita), ma anche i variabili ed eventuali; ne saranno soltanto eccettuati i redditi procedenti da beni stabili, redditi già assoggettati all'imposta in virtù di questa legge stessa, i redditi di Società di mutuo soccorso, la dotazione della Corona e gli appannaggi, » ecc. Di modo che è sembrato all'uno ed all'altro ramo del Parlamento, è sembrato alle varie Commissioni che si sono occupate tanto tempo di questa questione, che indubbiamente, colla redazione che la medesima ha in questo momento, i titoli di rendita pubblica fossero soggetti all'imposta; e perciò io non posso a meno di concorrere nell'opinione loro, e di credere che nessun'altra disposizione legislativa occorra perchè sia fuori di dubbio che i redditi così provenienti da certificati d'iscrizione sul Gran Libro, come dalle cartelle al portatore, o dalle varie altre cartelle incluse o no nel Gran Libro, debbono senza eccezione alcuna essere sottoposti alla tassa sulla ricchezza mobile.

Io spero con queste risposte, se non di avere soddisfatto l'onorevole Cocco, imperocchè talune di esse egli le avrebbe desiderate forse in un senso diverso, ma almeno di avere risposto a tutti gli argomenti di cui egli ha fatto cenno.

SANGUINETTI. Delle varie questioni suscitate dalla interpellanza dell'onorevole Cocco, io non intendo d'occuparmi che d'una sola, ed è quella a cui ha dato occasione l'articolo 40 del regolamento per eseguire la legge sulla ricchezza mobile, in cui vengono tassati anche coloro i quali non hanno ricchezza mobile di sorta.

Io feci attenzione alle obiezioni che a quest'articolo vennero fatte dall'onorevole Cocco; ho pure dato ascolto alle risposte dell'onorevole signor ministro, e queste risposte non mi hanno nè punto nè poco persuaso.

Io credo che gli autori del regolamento, forse contro la loro intenzione, hanno violata la legge e l'hanno ampliata con quell'articolo.

Di fatti, colla legge si viene a stabilire una imposta sulla ricchezza mobile; col regolamento quest'imposta si viene ad estendere alla ricchezza immobile, alla ricchezza fondiaria. Ora, a mio avviso, questo non era nelle intenzioni del legislatore, intenzioni che furono maggiormente fatte manifeste dalle dichiarazioni del ministro precedente avanti al Senato, e che emerge chiaramente dalla lettura stessa della legge.

Che cosa ha risposto alle obiezioni fatte dall'onorevole Cocco, l'onorevole ministro delle finanze?

Egli ha letto l'articolo 28, e ha detto: secondo quest'articolo, un individuo che abbia un reddito complessivo di *qualunque origine* inferiore a lire 250, e che non sia compreso nell'eccezione dell'articolo 7, sarà tassato per lire 2.

Dunque, stando a quest'articolo, egli dice, ogni volta si presenta un individuo che anche per reddito fondiario abbia solo lire 250 e non sia eccettuato dall'articolo 7, io gli impongo la tassa sulla ricchezza mobile di una o due lire.

Ma, signori, se un articolo di legge potesse essere considerato come faciente corpo a sè, isolato, indipendente, allora l'onorevole ministro Sella avrebbe ragione; la legge qui parla di redditi complessivi di qualsiasi origine; quindi sia fondiaria, non sia fondiaria, poco importa, è tassabile.

Ma io qui osserverò all'onorevole signor ministro che quando si tratta d'interpretare la legge un articolo non può essere staccato dal contesto della legge, ma deve essere considerato come appartenente alla legge stessa, e ciò c'insegnano tutti i trattati che trattano dell'interpretazione della legge.

Ora, signori, noi dobbiamo raffrontare quest'articolo 28 cogli articoli precedenti, e raffrontandoli io credo che l'onorevole ministro Minghetti, quando fece la sua dichiarazione al Senato, la faceva appunto stando allo spirito ed alla lettera della legge. Difatti nell'articolo primo, il quale appunto è quello in cui è consacrato il diritto al Governo di imporre, che cosa si dice?

« E' stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile. »

Quest'articolo quindi è quello che vi dà la chiave per interpretare tutti quelli che vengono dopo.

La legge stabilisce una tassa, ma su che cosa? Sulla ricchezza mobile, non sulla ricchezza immobiliare; se vi ha un articolo dubbio nel contesto della legge, quest'articolo converrà portarlo a questo principio primitivo che informa tutta la legge.

Avvi di più, o signori, quando si tratta delle eccezioni, quantunque le eccezioni per avventura non erano forse neppur necessarie, stando alla disposizione letterale dell'articolo primo, tuttavia quando si tratta di stabilire quali sono i redditi esenti, si dice chiaramente che sono esenti dall'imposta i redditi procedenti da beni stabili che si trovano soggetti all'imposta fondiaria e prediale. Quando non bastasse il primo articolo, viene quest'articolo 8 che lo chiarisce maggiormente.

Ma vi è un altro articolo il quale spiega anche meglio il senso di tutta la legge e dell'articolo 28, ed è l'articolo 9.

In quest'articolo, o signori, qual è la massima che vi è consacrata?

Ivi si dice:

« I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo. »

Con questo articolo si dice: il proprietario che paga l'imposta del suo fondo non va soggetto a tassa, poichè il suo reddito è considerato come reddito agrario; l'affittavolo invece, il quale prende in affitto un fondo, ritraendo da questo un reddito, va soggetto ad imposta, poichè questo reddito è considerato non più come red-

dito agrario, ma come prodotto dell'industria agricola che esercita il conduttore.

Anche da questo si riconosce adunque che la legge ha voluto conservare intatto il principio di non colpire se non se i redditi non agrari. Colpisce l'industria agricola, non il reddito del proprietario del fondo.

L'onorevole ministro oppone le espressioni letterali dell'articolo 28, il quale parla di *reddito complessivo di qualunque origine*. Ma questa locuzione si spiega altrimenti senza ricorrere alla interpretazione del signor ministro.

In questa legge i redditi della ricchezza mobile soggetti a tassa risultano di varia natura: avete redditi commerciali, redditi industriali, redditi per stipendi, redditi del debito pubblico, e via dicendo; questa varietà dà ragione delle parole *di qualunque origine*. Ma certamente non si potè con ciò solo includervi i redditi agrari, che erano stati dal principio stesso costitutivo della legge esclusi.

Io credo pertanto che il regolamento ha ecceduto il potere accordato a un ministro, quello di eseguire la legge; che in sostanza la legge fu violata. E ve lo provano esplicitamente le dichiarazioni fatte in Senato dal Ministero quando si discusse questo articolo 28.

È vero che il signor ministro Sella, il quale accetta la sua parte di paternità di questo regolamento, dice che le intenzioni dei compilatori furono buone, che la interpretazione del regolamento rende meglio eseguibile la legge. Di questo io sono pienamente persuaso, ma contesto che si avesse la facoltà di ciò fare; dunque, se posso lodare le buone intenzioni di coloro che hanno fatto il regolamento, non posso a meno di censurare questa libertà che si sono presa, e per cui hanno ecceduto il mandato del potere esecutivo.

Io quindi, per il rispetto al principio costituzionale per cui i ministri devono eseguire le leggi come sono, e non possono con regolamenti nè alterarle, nè estenderle, per questo io proporrò un ordine del giorno onde l'articolo 28 non sia inteso quale lo fu nel regolamento, poichè qui si tratta d'imporre la ricchezza mobile, e non di reimporre le proprietà stabili.

Giacchè ho la parola e giacchè si tratta del regolamento per l'esecuzione della legge dell'imposta sulla ricchezza mobile, io farò una nuova interpellanza all'onorevole ministro e lo pregherò di avere la compiacenza di rispondermi.

In un articolo del regolamento, che credo sia il 94, il potere esecutivo, od almeno coloro che hanno elaborato quel regolamento, hanno stabilito che le quote inesigibili sarebbero state reimposte nell'anno successivo. Tutti sanno che con un articolo di questa legge si è stabilito che il massimo dell'imposta erariale non potesse oltrepassare il dieci per cento. Ora, una imposta la quale si distribuisce per contingente non può a meno per questa limitazione che dare luogo a quote inesigibili. Può darsi che il contingente dovuto da un comune non sia tutto esigibile, in quanto che non può questa imposta oltrepassare il dieci per cento.

In questa Camera, allorchè appunto si discuteva quell'articolo, tanto io quanto gli onorevoli Alfieri e Saracco abbiamo domandato al ministro ed al relatore della Commissione se le quote inesigibili, le quali sarebbero di necessità avvenute in seguito a quella limitazione, sarebbero andate perdute per l'erario. Ebbene, allora qui nella Camera, in faccia al paese, il ministro e la Commissione hanno dichiarato che quelle quote andavano perdute per l'erario. Ma non basta. L'onorevole Saracco ha osservato che per altre ragioni ancora ci potevano essere delle quote inesigibili. Supponiamo che un impiegato muoia; la sua quota diventa inesigibile se gli eredi non possono pagare; e quella quota andrà perduta per l'erario? E si è pure risposto: andrà perduta. Ora invece all'articolo 94 del regolamento si dice:

« Le Direzioni provinciali delle tasse terranno conto per ciascun comune o consorzio delle somme che si venissero a perdere sul contingente ad essi assegnato, sia per l'osservanza dell'articolo 30 della legge che per morte del contribuente senza eredi solventi, o per qualsiasi altra causa, e ne riferiranno al ministro delle finanze, onde in seguito se ne possa tener conto a carico della provincia, del comune o del consorzio. »

Ed ecco che qui si dà al Governo il potere di reimporre nell'anno successivo le quote che vanno perdute nell'anno antecedente. Io non ricordo che nella legge si sia data questa facoltà al potere esecutivo. Io so che la reimposizione è stabilita in tutte le leggi d'imposta fondiaria che abbiamo ora vigenti in Italia, nella piemontese, nella napoletana, in tutte le altre; ma questo diritto di reimporre non può averlo il potere esecutivo se non quando è dato espressamente dalla legge. Ora, nella legge sulla ricchezza mobile questa facoltà non è data.

Saprebbe quindi dirmi l'onorevole signor ministro, in virtù di quale articolo gli autori del regolamento, che si credettero in questo superiori al Parlamento, potessero dare al ministro questa facoltà? In secondo luogo saprebbe dirmi se egli, il quale dovrà eseguire la legge sulla ricchezza mobile, ed a cui auguro lunga vita ministeriale, nell'anno venturo vorrà reimporre in questo modo le quote che andranno perdute nel semestre in cui ci troviamo? Se ciò facesse, io credo che violerebbe la legge, e credo che nessun ministro ciò possa fare, perchè vi vuole una disposizione di legge.

Io cito questo non perchè temessi che questo articolo si potesse o si volesse eseguire, ma perchè questo serva di lume e di criterio alla Camera onde vedere come gli autori del regolamento si siano fatto poco scrupolo di violare la legge estendendola al di là dei limiti che loro erano assegnati.

PRESIDENTE. Il deputato Berteza ha la parola.

BERTEZA. Non intratterrò che per pochi momenti la Camera su questa questione che trovo già assai protratta.

Io ringrazio l'onorevole ministro delle finanze di aver chiaramente risposto, sebbene assai fiscalmente, a tutte le osservazioni fatte dall'onorevole Cocco, inquantochè

per lo meno furono eliminati alcuni dei dubbi che sorgevano nell'applicazione di questa legge.

Ma la stessa chiarezza che egli ha dimostrata in questa circostanza io vorrei fosse stata usata nella compilazione del regolamento per ciò che precisamente riguarda lo stesso articolo intorno al quale parlarono, censurandolo, gli onorevoli preopinanti, intendo alludere all'articolo 40.

Non entrerò nella controversia se trattandosi dell'imposta sulla ricchezza mobile fosse o no conveniente di ammettere l'estensione della medesima alla imposta fondiaria, e stabilire, dirò così, un principio di imposta unica sulla rendita, alla quale vedo con piacere che andiamo man mano avvicinandoci. Ma io dico che i termini dell'articolo 40 erano concepiti in modo da non lasciar la facoltà ai comuni di comprendere fra gli indigenti coloro i quali pagassero una quota per quanto minima d'imposta fondiaria. Se l'articolo 40 del regolamento si fosse trovato letteralmente coordinato colla relativa disposizione della legge la quale faceva facoltà alle Giunte municipali, anzi imponeva loro l'obbligo di determinare in apposita tabella la categoria degli indigenti, la cosa non avrebbe presentato una seria difficoltà.

Ma la disposizione dell'articolo 40 del regolamento implicando che qualunque fosse la quota d'imposta fondiaria d'un contribuente, questi in ogni caso dovesse essere soggetto al *minimum* della tassa sulla ricchezza mobile, ne segue che in taluni comuni particolari di montagna dove l'imposta fondiaria è frazionata infinitesimalmente, si verificherà il rovescio di quello che diceva l'onorevole ministro accadere allorchando non si fosse imposto il reddito fondiario; accadrà, cioè, che tutta l'imposta della ricchezza mobile andrà a gravitare sulla fondiaria e ne andranno esenti appunto quei redditi mobiliari che devono essere colpiti.

Io quindi chiamerei in questa parte l'attenzione dell'onorevole ministro affinché trovi modo che quei comuni i quali hanno interpretato l'articolo 40 del regolamento troppo letteralmente senza coordinarlo colla relativa disposizione della legge che si riferisce agli indigenti, siano restituiti in tempo a fare le occorrenti rettificazioni.

Mi parrebbe poi desiderabile che si determinasse un *minimum* dell'imposta fondiaria entro il quale chi non possieda ricchezza mobile debba essere compreso fra gli indigenti, e ciò perchè abbandonando ai Consigli comunali od alle Giunte municipali tale determinazione, noi corriamo pericolo di cadere in uno od in un altro degli estremi opposti, o di veder cioè compresi nella categoria degli indigenti troppi possessori di ricchezza fondiaria, o di vederli soverchiamente esclusi.

Mi basta di aver segnalato questo inconveniente al signor ministro, per essere persuaso che egli vi porrà rimedio.

SELLA, ministro delle finanze. Rispondendo alle osservazioni dell'onorevole deputato Berteza, dirò anzitutto che pare evidente che l'articolo 40 per quella parte che riguarda i proprietari di fondi che hanno un reddito

proveniente da ricchezza mobile inferiore alle lire 250, non intende certamente di derogare a quella formale disposizione di legge per cui sono esenti dall'imposta coloro i quali fossero dalla Giunta comunale dichiarati indigenti: e a me non parrebbe in verità opportuno che fosse emanato un decreto reale per risolvere questo punto; tutto al più se degli inconvenienti sono sorti, credo che basterà una circolare la quale spieghi la cosa, e questa circolare io non ho difficoltà a fare. Intendo benissimo anch'io che possa avvenire che vi sia un tale, per esempio, il quale possiede una casipola, ed è perciò soggetto ad una tassa, mentre d'altra parte non ha altro mezzo di sostentamento se non quello che gli proviene dalla pubblica beneficenza. In questo caso costui può e deve essere dichiarato indigente, quantunque paghi una certa imposta fondiaria.

Non saprei poi quale autorità possa avere il Governo per determinare un limite minimo dell'imposta fondiaria al disotto del quale chi paga un'imposta non possa essere colpito dal *minimum* della tassa sui redditi della ricchezza mobile. Io non vedrei nella legge un appiglio per fare una determinazione di tal fatta; per cui crederci che anche questo sia uno di quei tanti casi indicati dall'onorevole Cocco, in cui bisogna fare assegnamento sulla prudenza e sul buon senso delle Commissioni e dei Consigli comunali.

Venendo poi alle obiezioni dell'onorevole Sanguinetti, io trovo che egli ha stigmatizzato molto vivamente il regolamento per l'articolo 94.

Che cosa dice quest'articolo? Dice che si debba tener conto delle quote non riscosse.

Io credo giusto questo concetto, ma non ne viene da ciò la conseguenza che sia in facoltà del potere esecutivo di mandare delle bollette, perchè sia nuovamente ripartito questo difetto di tasse sopra altri contribuenti. A me non sembra che ne nasca alcuna conseguenza di simile natura.

L'articolo 94 dice semplicemente che le Direzioni provinciali debbono tener conto di queste differenze nello incasso di queste quote che diventano inesigibili, ed è evidente che quando tale conto sarà presentato all'amministrazione, sarà poi il caso di vedere se non venga proporre un qualche disegno di legge per cui venga nuovamente ripartito questo difetto nelle entrate del tesoro, imperocchè è essenzialmente proprio di una imposta per contingente di far sì che non manchi al tesoro il contingente fissato; e quando in base di certi criteri fosse riconosciuto che ad un dato comune o provincia spettasse una data porzione, ne potrebbe forse venire per conseguenza che le quote inesigibili dovessero ricascare sulla provincia stessa, ed essere nuovamente ripartite. Ma evidentemente per questo occorre una nuova legge. Il regolamento non può far altro che prescrivere agli agenti delle tasse di tener in conto le quote inesigibili e presentarne un riepilogo all'amministrazione. Non credo quindi che quest'articolo del regolamento meritasse le vive parole dell'onorevole Sanguinetti.

L'onorevole Sanguinetti ha ancora annunciato un ordine del giorno. Io dimenticava di dire che non solo non posso accettarlo, ma credo che la Camera non possa nemmeno prendere alcuna deliberazione su quest'argomento. È questa una questione in cui il Parlamento è incompetente. Di che cosa infatti si tratta? La legge impone un contingente sopra un dato consorzio. Resta adesso a vedere come questo contingente si ripartisca.

Vi ha chi crede (e fra questi ci sono io, gli autori del regolamento ed il ministro che l'ha accettato) che debbano portare una parte non indifferente della tassa i proprietari di stabili i quali hanno un reddito proveniente da ricchezza mobile inferiore a lire 250, foss'anche zero questo reddito. Or bene, come si può con un ordine del giorno intervenire in questa materia che deve essere deferita ai tribunali? Come fa il Parlamento a prendere la parte di tribunale e decidere questa questione, e dire a coloro i quali sono contemplati dall'ultimo alinea dell'articolo 40: sarete o non sarete soggetti a quest'imposta?

Io credo che l'amministrazione poteva sopra questo argomento emettere un'opinione, ed ha fatto bene ad emetterla per norma degli agenti delle tasse, i quali debbono preparare le tabelle; ma quando una questione di questo genere insorga, non è nè il Ministero, nè il Parlamento che siano competenti a deciderla; evidentemente essa è devoluta ai tribunali.

Io spero che l'onorevole Sanguinetti, quando un momento vi rifletta, vedrà che il suo ordine del giorno non è ammissibile, e forse consentirà a ritirarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti persiste nel suo ordine del giorno? Lo prego di tener conto delle osservazioni sulla competenza fatte dall'onorevole ministro delle finanze, e che io ho speciale dovere di ricordarle.

Difatti, o vuoi un'interpretazione obbligatoria per tutti, e questa, come ben sa, a tenore dell'articolo 53 dello Statuto, non può esser fatta, tranne per legge; o vuoi un'interpretazione da caso a caso, e questa spetta ai tribunali.

Non potrei quindi sotto nessun aspetto invitare la Camera a deliberare sul suo ordine del giorno.

SANGUINETTI. Io non ho che due parole. Se mi permette, comincerò dal dire all'onorevole ministro che veramente se le parole *a carico delle provincie e dei comuni* (nell'articolo 94) non significano reimporre e non saranno applicate in tal senso, ho nulla a ridire e sono acquietato. Non avrei sognato che quelle parole non tendessero che ad uno studio legislativo.

Ma dal momento che il ministro dichiara che la sovrainposizione non si farà, io sono pago.

In ordine poi al mio ordine del giorno debbo dire che non mi era dissimulato l'obiezione che mi venne fatta dall'onorevole ministro e dal signor presidente; però credeva che, considerando la questione non per il rapporto di diritto che passa tra classe e classe di contribuenti, ma considerandola dal lato di un regolamento

fatto per l'esecuzione della legge, il Parlamento era nel suo diritto di dare un voto di approvazione o di disapprovazione ad un atto ministeriale in quanto era esecuzione di legge.

In questa parte il mio ordine del giorno poteva stare benissimo, ed anzi io faccio questa dichiarazione perchè non vorrei che il ritiro del mio ordine del giorno stabilisse un precedente anche pericoloso, poichè se alle osservazioni del ministro e del presidente dessimo una lata estensione, nessun regolamento del Ministero potrebbe venir censurato dal potere legislativo.

Io dunque, fatta questa riserva, prendo atto delle parole del signor ministro, il quale dichiarava che la questione, se questi individui, contemplati dall'articolo 28, sieno o no tassabili, può essere deferita ai tribunali, e ritiro il mio ordine del giorno; e così la questione non sarà pregiudicata nè dal lato costituzionale, nè dal lato giuridico.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO DELLE SERVITÙ NEL PRINCIPATO DI PIOMBINO.

PRESIDENTE. Ora si tratta di deliberare sull'articolo unico del progetto di legge per affrancamento delle servitù maremmane, di cui ho già intrattenuto la Camera.

Do nuovamente lettura dell'articolo unico:

« *Articolo unico.* È autorizzata la spesa di lire cento diciannovemila quattrocento ventinove e centesimi ottantadue, da imputarsi al nuovo capitolo 189 del bilancio straordinario 1863 del Ministero delle finanze, colla denominazione: *Affrancazione di servitù nell'ex-principato di Piombino.* »

CATUCCI. Domando la parola.

Io veramente non sono niente convinto dell'utilità di questa spesa.

Io vorrei fare alla Commissione questo quesito...

Voci. Non c'è la Commissione.

CATUCCI... cioè se non si pagasse questa somma, quali ne sarebbero le conseguenze.

SELLA, ministro per le finanze. La conseguenza sarebbe che il Governo dovrebbe pagare.

CATUCCI. A chi?

SELLA, ministro per le finanze. È un debito. Io credo che l'onorevole Catucci non ha letta la relazione, poichè allora avrebbe visto che non si può fare a meno di pagare.

CATUCCI. Io domando che la Commissione risponda.

Molte voci. Se non c'è la Commissione!

CATUCCI. Ma la Commissione deve trovarsi al suo posto.

Voci. Legga la relazione.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta, metto ai voti l'articolo unico.

(È approvato.)

RITIRO DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI FEDECOMMESSI NELLE PROVINCE LOMBARDE E MERIDIONALI.

PRESIDENTE. Ora verrebbe all'ordine del giorno il progetto di legge per l'abolizione dei fedecommissi e maggioraschi nelle provincie lombarde e meridionali.

La parola è al ministro di grazia e giustizia.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ho l'onore di presentare alla Camera un decreto reale, il quale mi autorizza a ritirare il progetto di legge intorno all'abolizione dei fedecommissi e dei maggioraschi nelle provincie lombarde e meridionali.

Esporrò in brevi parole alla Camera le ragioni che mi persuadevano ad adottare questo partito.

Ricorderò che questo disegno di legge veniva iniziato in Senato, tre anni or sono, discusso ed approvato dal Senato medesimo, di poi recato all'approvazione della Camera elettiva.

La Commissione deputata dalla Camera all'esame di questo progetto di legge si separò in opposte sentenze intorno alla questione capitale, di vedere, cioè, se i beni dei fedecommissi svincolati nelle mani dei possessori attuali avessero a lasciarsi in piena e libera proprietà dei gaudenti attuali, ovvero attribuire la metà della proprietà ai primi chiamati. Intorno a questa questione la minorità tenne fermo il concetto del disegno ministeriale e del Senato, pensando cioè che fosse più consentaneo ai principii dell'equità; la maggioranza andò ad opposta sentenza.

Ecco dunque un primo punto di divergenza, che divide le conclusioni della vostra Commissione dal disegno ministeriale che ottenne già il suffragio del Senato.

Ma ciò non è tutto: la Commissione entrò in varie considerazioni toccanti i vizi del metodo, principalmente in quanto si attiene a disposizioni di ordine distinto, e che non avevano nulla di affine, vale a dire, l'essersi estesa alle provincie meridionali l'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie, comprendendovi pure l'abolizione dei maggioraschi.

Ora è chiaro che l'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie, applicata alle provincie meridionali, apparisce addirittura un fuor d'opera, perchè ognuno sa che l'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie risale alle nostre leggi eversive del 1806 e 1807; ma questa riproduzione tornerebbe non solo supervacanea, ma eziandio pericolosa, inquantochè lascia ancora sussistere nel vago quella legislazione incerta e vagabonda, la quale in fatto di benefizi semplici e di cappellanie laicali presentava veramente una grande discordia, sicchè applicare in tal forma queste disposizioni di legge, avrebbe potuto ingenerare maggiore confusione, dubbiezza e perplessità nella giurisprudenza.

Ad ogni modo, io nettamente dichiaro che queste critiche della Commissione, questi rilievi che si sono

fatti circa i vizi di metodo, io li credo abbastanza rilevanti per consigliarmi a rifare su nuove basi il progetto; ma non è questa la sola considerazione che mi abbia suggerito l'espedito di ritirarlo; noi vi abbiamo testè presentato nella serie di leggi, di cui vi chiediamo l'autorizzazione di metterle in esecuzione per decreti reali, il nuovo progetto del Codice civile in prima linea.

Ora egli è a considerare come il Codice civile vi presenterà la soluzione plenaria in fatto di sostituzioni fidecommissarie, imperocchè col progetto del nuovo Codice civile non pur cadono i vincoli fidecommissari con una soluzione più radicale e più consentanea ai progressi della scienza e della ragione dei tempi, ma cadono altresì le stesse sostituzioni permesse in favore dei nipoti nel primo grado, così dal Codice francese, come da altri Codici italiani, imperocchè cotali sostituzioni racchiudono nella sostanza i caratteri elementari della sostituzione vietata; l'ordine successivo, e l'obbligo di conservare e restituire.

Se mi si richiede quale sarà allora la sorte dei beni dati ai primi chiamati, come verrà sciolta questa questione, la quale ha già diviso in opposte sentenze ed il progetto del Ministero approvato dal Senato, e le conclusioni delle Commissioni, io risponderò che questa soluzione sarà rimandata come in sua propria sede alle disposizioni transitorie che saranno un'appendice del Codice civile, e se una discussione avverrà, certo non me ne ritrarrò arretro, anzi io stesso verrò a sollecitarla, solamente crederei prematuro anticiparla, avendo noi chiesta l'autorizzazione di attuare per decreto regio fra le altre leggi il Codice civile, e sarà quello il momento di seriamente discutere codesta questione.

Per queste ragioni ho adottato l'espedito di ritirare il presente progetto, proponendomi questa alternativa: o voi ci concedete la chiesta autorizzazione di pubblicare il Codice civile, ed avremo la soluzione plenaria; o non l'accordate, ed io mi assumo l'impegno di ripresentar questa legge, ma in forma migliore e meglio coordinata alla nostra legislazione.

MACCHI. Non posso a meno di lamentare il ritiro del progetto di legge sui fedecommissi. In Lombardia è cosa sommamente desiderata che si finisca una volta questa questione. Pare ai Lombardi di trovarsi in una condizione umiliante ed ingiusta in confronto degli altri Italiani; senza contare che vi sono molti interessi lesi da tali istituzioni degne del medio evo. Più volte si invocò la pronta discussione di questa legge, e certo le provincie tuttavia infette dai maggioraschi si contenterebbero persino dell'estensione pura e semplice della legge vigente nell'antico regno sabauda. Non è dunque senza dolore che, mentre ansiosi attendevamo di veder finalmente adottata dal Parlamento la legge di soppressione, invece di emendarla in quanto ha di più difettoso, si venga a ritirarla.

L'onorevole ministro guardasigilli ha rimandato questa questione all'approvazione del Codice civile; e

si lusinga che allora si potranno discutere i vari principii ond'è questa legge animata. Ma io mi permetto di ricordargli che discussioni non se ne potranno fare, quando il Governo ottenga la sanzione che ha chiesto, cioè di pubblicare il Codice civile coi pieni poteri che ci venne chiedendo or sono pochi giorni...

VACCA, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

MACCHI. Io non so se questo desiderio del Ministero sarà dalla Camera esaudito; ma ad ogni modo, quando non lo fosse, non mi pare che in tanta luce di civiltà si possa ancora lasciare scorrere un lasso di tempo che temo debba essere troppo lungo, prima di abolire ordinamenti che troppo sono indegni del nostro secolo.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

VACCA, ministro di grazia e giustizia. Io credo di fare ancora poche osservazioni per rassicurare gli scrupoli dell'onorevole deputato Macchi.

Mi pare di avere abbastanza chiaramente esposti gli intendimenti del Ministero intorno alla sorte di questa legge. Io ho detto che più opportunamente questa legge potrebbe essere trattata nella discussione del Codice civile. Ma, dice l'onorevole Macchi, discussione non vi sarà. Perdoni: una discussione generale certamente il Ministero non la respinge, ma l'accetta, anzi la invoca. Dunque, quando si tratterà delle disposizioni transitorie, chi vieta di sollevare in quel momento la questione?

Che se poi il Codice civile, come io diceva, fosse respinto, allora io prendo l'impegno di riprodurre questo progetto di legge sotto forme migliori, e nel più breve tempo possibile.

APPROVAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE PER L'ATTUAZIONE DELLE NUOVE LEGGI D'IMPOSTA.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro guardasigilli del ritiro della legge sui maggioraschi e fedecommissi, e si passerà senza più alla discussione del progetto di legge, terzo all'ordine del giorno, per una spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero delle finanze, per l'impianto e l'attuazione delle nuove leggi d'imposta.

Il Ministero accetta le modificazioni introdotte dalla Commissione?

SELLA, ministro per le finanze. Accetto il progetto della Commissione.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione dell'articolo unico:

« È autorizzata la spesa straordinaria di L. 845,941 33 per la provvista della carta bollata, per la stampa dei nuovi registri e modelli dei lavori, per la stampa delle leggi ed istruzioni, nonchè per le indennità dovute ad impiegati occorrenti per l'impianto e l'attivazione delle tasse di registro, bollo, ecc., stabilite dalle leggi 21 aprile e 6 maggio p. p.

« La predetta somma sarà aggiunta al bilancio 1862 sotto apposito capitolo fra le spese straordinarie in servizio del demanio e tasse colla denominazione: *Spesa straordinaria d'impianto per l'attivazione delle nuove leggi di registro, bollo, manimorte, ipoteche e società.* »

Avverto che a vece delle parole: stabilite dalle leggi 21 aprile e 6 maggio p. p. » bisogna dire: « stabilite dalle leggi 21 aprile e 6 maggio 1862. »

SELLA, ministro per le finanze. Precisamente.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo con questa correzione.

(È approvato).

L'ordine del giorno chiama ora la discussione del progetto di legge per convalidazione del decreto reale 30 agosto 1863 per l'unificazione di alcuni dazi d'uscita.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passa alla discussione dell'articolo unico:

« È convertito in legge il regio decreto 30 agosto 1863, col quale si unificano in tutte le parti dello Stato i dazi di esportazione sugli stracci di sostanze vegetali, sugli olii d'oliva e sullo zolfo. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE PER RIPARARE AI DANNI DELLE INONDAZIONI NELLA PROVINCIA DI GROSSETO.

TORELLI, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per un credito straordinario di lire 300,000 onde riparare ai guasti dalle ultime piene arrecati alle opere di bonificazione nella provincia di Grosseto.

Non occorre aggiungere quanto sia urgente di riparare in tempo queste opere, perchè se tosto non si riparano, il male diventerà sempre maggiore.

Quindi io prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza questa legge.

PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione di questo progetto di legge che, se non vi sono opposizioni, sarà dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO SALARIS SUGLI ADEMPRIVI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Annunzio all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio e alla Camera che il deputato Salaris intenderebbe interpellare lo stesso signor ministro intorno alla legge sugli *adempriivi* di Sardegna.

Interrogo il signor ministro se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

TORELLI, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Sono pronto anche adesso: è argomento che è

stato trattato diverse volte anche nel Parlamento Sardo, e non m'è nuovo.

Tuttavia avrà la bontà l'onorevole deputato Salaris di dirmi sopra qual punto speciale intende portare la sua interpellanza.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha la parola per isvolgere la sua interpellanza.

SALARIS. Il signor ministro d'agricoltura e commercio consentirà ch'io gli rivolga una semplicissima domanda, interessandomi conoscere quali intenzioni egli abbia intorno alla legge degli *adempriivi*.

Il signor ministro sa che la grave questione che pendeva fra lo Stato e i comuni intorno al dominio di questi terreni è già risolta colla legge del 4 gennaio 1863.

Egli sa che in forza di quella legge 200,000 ettari di terreni *adempriivi* furono ceduti alla società concessionaria per la costruzione delle ferrovie, e che il rimanente di quei terreni fu dichiarato appartenere ai comuni.

Ora si procede alla divisione dei terreni suddetti: una metà viene ceduta alla società concessionaria delle ferrovie, l'altra metà viene ritenuta dal demanio regio. In conseguenza la legge che si accoglieva come favorevole ai comuni, e che in questo senso si accettò con sacrificio, oggi si converte in una legge di vera spogliazione, perchè non solo si sottraggono 200,000 ettari dagli usi comuni, dandoli in piena proprietà, come è prescritto dalla legge del 4 gennaio 1863, alla società delle ferrovie, ma lo Stato ritiene in proprietà il restante, affittando e compiendo atti di amministrazione, e dirà ancora atti di non lodevole ed intelligente amministrazione.

Sì, signor ministro, le Direzioni demaniali della Sardegna ed i burocratici non hanno compreso nè le questioni, nè la portata della legge 4 gennaio 1863.

In questo stato di cose non si potrebbe perdurare, ed eseguita la divisione e separata l'estensione dovuta alla società delle ferrovie, i comuni non sopporteranno con calma gli atti di una Direzione demaniale per i quali si vede la continuazione d'un sistema riprovevole.

So benissimo che gli agenti demaniali, con un'innocenza (non vo' dire ignoranza) da far meraviglia, allegano la continuazione dell'antico sistema; perchè credono tuttora insoluta la questione degli *adempriivi*, e si ergono ad enunciare interpretazioni che farebbero ridere, se non fossero pur troppo di danno ai poveri comuni della Sardegna. Per scusare talora una biasimevole condotta, non esitano a dichiarare ch'essi obbediscono alle istruzioni che in modo imperativo dicono ad essi pervenute dal Ministero, declinando in siffatta guisa il disdoro delle più ingiuste liti che sostengono contro i municipi.

Io pregherei l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio a manifestare quali istruzioni egli abbia dato agli agenti demaniali intorno all'esecuzione della legge 4 gennaio 1863, e quale sia il suo concetto sulla legge che fu già presentata al Senato, la quale è senza dubbio il complemento d'un principio ch'ebbe l'accoglienza

del Governo e della Camera, lo svincolamento cioè anche di quei terreni che furono ceduti ai comuni in forza della legge 4 gennaio 1863.

Dopo che l'onorevole signor ministro sarà compiacente di farmi conoscere i suoi intendimenti, io sarò in grado di presentare alcune considerazioni intorno a questo argomento, e perciò mi rivolgo alla gentilezza del signor presidente per riservarmi la facoltà di parlare.

TORELLI, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. La parte che l'onorevole interpellante ha trattato più diffusamente è quella relativa ai terreni dei quali già si dispose, ed è precisamente la parte che rende difficile il prendere una risoluzione definitiva.

La questione degli *ademprivi* è venuta cinque o sei volte avanti al Parlamento; davanti le Camere subalpine è venuta, credo, tre volte, e credo rammentarmi ancora qualcosa intorno ai principii generali che si sono discussi allora. La questione principale della divisione dei terreni subì diverse fasi. In uno dei progetti era detto che ai comuni se ne dava un terzo, e che i due terzi sarebbero devoluti all'erario dello Stato; in un altro progetto si diceva che la metà l'avrebbero i comuni e metà l'erario. Uno dei progetti di legge, quello del 1859, ebbe l'approvazione della Camera, e passato al Senato arrivò alla discussione, ma sopravvenuta la guerra fu interrotto, talmente che se la questione non fosse complicata dalla cessione dei 200,000 ettari, io credo che non sarebbe guari difficile il risolverla, perchè noi abbiamo un progetto di legge discusso alla Camera ed accettato in gran parte dal Senato con una dettagliata relazione del senatore Capriolo; tuttavolta non avendo ottenuto pienamente l'adesione di quel ramo del Parlamento non potè essere pubblicato.

Quindi l'abolizione degli *ademprivi* per sè stessa non credo che presenterebbe gravi difficoltà, ma, come dissi, venne a complicarla la cessione dei 200,000 ettari.

Io confesso che ho sentito con sorpresa asserirsi dall'onorevole interpellante che si siano messi i comuni in cattive condizioni e si vogliano sacrificare.

La cosa è ben diversa. Chi si è messo in cattive condizioni è l'erario, il quale sopra i 400,000 ettari cui si calcolavano gli *ademprivi*, ne aveva 200,000, e questi 200,000 ha ceduti alla società delle strade ferrate.

Ora cotesta cessione non è essa precipuamente a beneficio della Sardegna?

Le strade ferrate della Sardegna non sono nella condizione di altre strade ferrate dell'Italia, di quelle, per esempio, dell'Emilia e della Toscana, le quali approfittano direttamente a tutto lo Stato, perchè fanno corpo con tutta la rete ferroviaria.

Le strade ferrate della Sardegna sono isolate, non fanno parte di alcuna rete, non si collegano con altre strade ferrate dell'Italia.

Quando adunque il Governo disse: io vi accordo 200,000 ettari di terreno perchè voi facciate queste strade, esso fece un regalo alla Sardegna, e va certo a beneficio dei comuni.

Tale essendo il concetto che io mi son fatto della

cosa, mi nacque il dubbio che, fatta questa cessione alla società, venissero i comuni e dicessero: si calcolavano a 400,000 ettari gli *ademprivi*; a noi ne spetta la metà; datecene dunque 200,000.

Ora, siccome in realtà si ritiene che questi terreni non ascendono a 400,000 ettari, ne sarebbe venuta questa strana conseguenza, che il Governo, dopo aver ceduto i suoi 200,000 ettari alla società, e ciò a beneficio, diremo, precipuamente, se non esclusivamente, dell'isola; dopo essersi spogliato, ripeto, de' suoi 200,000 ettari, dovrebbe ancora pagarne una parte, quando si presentassero i comuni e dicessero: voi non avete più i 200,000 ettari che ci spettano, ne avete solo 150,000, dateceli e pagateci il resto in denaro.

Ecco l'obbiezione che mi sono fatta e che io non ho creduto, nè crederei di poter sciogliere in modo che ne venisse un aggravio al Governo.

Converrebbe adunque che su questo punto ci potessimo ben intendere.

SALARIS. Domando la parola.

TORELLI, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Io ripeto che se il Governo, dopo ceduti i suoi 200,000 ettari, avesse ancora, oltre il cederne il rimanente ai comuni, a pagar loro delle somme a titolo di compenso per quanto manca, io non potrei aderirvi. Invece, posto il principio che da quella massa di ettari, 350 o 360 mila che possano realmente esistere, si difalchino i 200,000 che furono ceduti alla società (che questo è già un impegno preso dal Governo), e il rimanente vada ai comuni; su questo principio, se la Camera crede che io debba presentare un progetto di legge, ed unirlo a quelli dei quali si domanda l'autorizzazione di pubblicare, credo anch'io che sarebbe ottima cosa, giacchè credo che senza sciogliere questa difficoltà degli *ademprivi*, è impossibile che vada innanzi la grande impresa delle strade ferrate.

Credo quindi di aver risposto abbastanza esplicitamente. Quanto al progetto, fra i molti, io mi atterrei all'ultimo discusso nella Camera ed alle modificazioni introdotte dal Senato. Quanto poi a questo nuovo fatto io mi atterrei al principio che ai comuni non venga che quel numero d'ettari che resterà risultante al disopra di 200,000 ettari, senza obbligo di sorta di garantirne una determinata quantità.

SALARIS. I tempi furono per buona ventura mutati. Le difficoltà accennate dal signor ministro esistettero lungamente, e parvero ancora fuori d'ogni misura fino al 1862. Ma dopo il luglio del 1862 ogni difficoltà disparve, e la più intricata questione fu pienamente e con soddisfazione risolta con la legge 4 gennaio 1863. Duplice era la questione; la prima era di dominio fra il demanio ed i comuni. Questa è sparita colla legge del 1863. Con essa infatti si volle la cessione di 200,000 ettari alla società costruttrice delle ferrovie in Sardegna lasciando il rimanente ai comuni senza indicare nella legge la quantità, per guisa che ai comuni potrà rimanere un'estensione superiore a 200,000 ettari, come ancora un'estensione minore.

Egli è vero che i dati governativi sulla totale estensione dei terreni ademprivili non si presentarono esatti, nè io vorrò qui dir parola su ciò, quantunque questo fatto dimostri ad evidenza la cura e la perspicacia degli agenti del demanio.

Sta in fatto che la questione di proprietà fra lo Stato ed i comuni è risolta, allorchando la proprietà di 200,000 ettari dallo Stato è ceduta alla società delle ferrovie, e con la legge 4 gennaio 1863 riservata la proprietà dei rimanenti terreni ai comuni.

La seconda questione è quella che pende tuttora, e per la soluzione della quale fu presentata la legge in Senato, legge che fu ancora enunciata nell'articolo ultimo della legge 4 gennaio 1863.

In questa seconda questione lo Stato è affatto estraneo, essa non riguarda che diritti reciproci di più comuni utenti, o di comuni e privati. Di fatti, o signori, quando in forza della legge 4 gennaio 1863 la metà d'un appezzamento ademprivile appartenga al comune *A*, si potranno escludere dall'uso di quel terreno i comuni *B*, *C*, i quali anche godevano su quel terreno il diritto di ademprivio? No, certamente; perocchè in forza della legge 4 gennaio 1863 dagli usi di ademprivio furono svincolati i 200,000 ettari concessi alla società delle ferrovie, non già quelli dichiarati di pertinenza dei comuni. Questi sono tuttora soggetti agli usi dei comuni e dei privati, finchè non siano anche essi svincolati. Ed a questo scopo tende la legge presentata al Senato prima dall'onorevole Pepoli, poscia ripresentata dall'onorevole Manna.

In quella legge, difatti, si stabilisce la misura dei compensi che il comune proprietario dovrà corrispondere agli altri comuni utenti od ai privati, e solo dopo codesti compensi la proprietà sarà libera quale dalla scienza e dalla civiltà dei tempi si desidera. Con quella legge si volle dai ministri proponenti attuare un principio economico, lo svincolamento della terra da servitù, usi promiscui che inceppano ogni svolgimento di coltura. E così fu per la Sardegna per lunghissimo tempo!

Oggi però si attende che si ponga un fine ad una condizione di cose la quale riesce omai intollerabile a tutti sotto ogni rapporto.

Da quanto io dissi, il signor ministro avrà certamente potuto rilevare che non si tratta di dover assumere il Governo l'impegno di guarentire che l'estensione appartenente ai comuni debba essere di 200,000 ettari.

La legge 4 gennaio 1863 obbliga il Governo a concedere alla società delle ferrovie ettari 200,000, ma rispetto ai comuni non determina quantità, bensì dichiara che il rimanente di quei terreni appartenga ai comuni in quella quantità che risulterà dopo eseguita la detrazione di 200,000 ettari dovuti alla società delle ferrovie.

Ma se sono d'accordo col signor ministro in ciò, non lo potrei seguire in quanto dichiarò d'attenersi alla legge del 1859, che approvata dalla Camera dei deputati, fu in procinto di ottenere l'approvazione del Senato.

La questione non può più considerarsi nello stato in cui era al 1859; questa questione ha progredito per modo, che di quella legge non è lecito il ricordo, se non in quanto anche con quella legge si accordava la metà dei terreni ademprivili ai comuni. Che gioverebbe oggi la legge, o, dirò meglio, lo schema di legge del 1859? Il signor ministro si attenga piuttosto alla legge del 4 gennaio 1863 che fu votata dal Parlamento italiano, faccia fedelmente eseguire questa legge, ed ogni difficoltà sarà per fermo vinta, perocchè dai comuni della Sardegna si desidera l'esecuzione di quella legge, che annienta la deplorabile amministrazione demaniale dei terreni ademprivili.

Spieghi il ministro agli agenti demaniali il senso di quella legge, e faccia loro intendere che ogni ingerenza per loro parte dev'essere cessata, e tutto procederà con soddisfazione dei comuni, ai quali fu fatale l'ingerenza delle Direzioni demaniali, che parrebbero dolenti di perdere l'amministrazione di questi terreni, da' quali non seppero mai trar profitto nè pei comuni, nè per le finanze dello Stato.

Nè parlo delle devastazioni delle selve, nè taccio, perchè dir troppo non giova, dir poco non voglio. Altronde, cessi l'ingerenza della Direzione demaniale sui terreni ademprivili e sulle foreste della Sardegna, e copriremo d'un velo quelle vandaliche distruzioni.

Mi compiaccio che il signor ministro d'agricoltura e commercio riconosca l'urgenza della legge sugli ademprivi, perocchè anch'egli ritiene che quella legge è il complemento della legge 4 gennaio 1863.

Ma è pur urgente che quella legge sia discussa per riconoscere in quale misura debbano prestarsi i compensi ai comuni utenti ed ai privati, e ciò non solo perchè d'una volta sia consacrato il principio della libera terra; ma ben anco per evitare contestazioni ardentissime che sollevate potrebbero produrre conseguenze deplorevoli. Intanto, signor ministro, le divisioni fra la società delle ferrovie ed i comuni si vanno compiendo. La società prende possesso dei terreni che le spettano per legge; ed i comuni? Ai comuni si contrasta il diritto del restante dei terreni! È necessità che sostengano litigi con la Direzione demaniale. Ma non è strana l'intelligenza degli agenti del demanio; i comuni avevano l'uso di tutti i terreni ademprivili, se ne sottraggono 200,000 ettari, che sono oltre la metà, agli usi dei comuni, e si concedono in piena proprietà alla società delle ferrovie, e si vorrebbe contrastar loro la proprietà, l'uso esclusivo dei rimanenti terreni ademprivili? Convenite, signor ministro, è strano il procedere degli agenti demaniali; essi non hanno inteso o voluto intendere che la legge 4 gennaio 1863 fu legge favorevole ai comuni della Sardegna, e coll'arbitraria, strana applicazione pretesero convertirla in una legge di spogliazione; perocchè tale sarebbe senza dubbio se retta fosse l'interpretazione data a quella legge dagli agenti demaniali, e se continuassero a far atti che non dirò di amministrazione, perchè risentono quanto di arbitrio può immaginarsi.

Queste mie idee, io credo, saranno accettate dal signor ministro d'agricoltura e commercio, ed in questi concetti, che sono esatti e fondati sulla legge votata dal Parlamento, dovremo certamente intenderci, e perciò non dubito che egli provvederà per la giusta esecuzione della legge 4 gennaio 1863, e per la pronta discussione della legge di complemento sugli ademprivi.

TORELLI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Faccio osservare all'onorevole deputato che in quest'ultima sua frase egli adoperò la parola *metà*. Dal momento che noi non sappiamo a quale quantità ascenda questo numero di ettari, mentre che noi abbiamo l'obbligo di consegnarne 200,000, chi parla della metà, volere o non volere, viene a stabilire che sieno 400,000 ettari, e questo non lo posso ammettere.

Tuttavolta avendo detto e ripetuto anch'esso che si debba dare ai comuni quanto rimane al di là di 200 mila ettari e fissandomi io su questa frase e non su quella sfuggitagli della metà, io non ho difficoltà, come già dissi, di preferire il progetto ultimo che il mio predecessore presentava al Senato.

PRESIDENTE. Debbo annunciare ancora all'onorevole ministro per le finanze ed alla Camera un'interpellanza che intenderebbe fare l'onorevole deputato Mureddu: « Sulle misure adottate di trattenere presso le casse dello Stato le somme dei sequestri di stipendi di impiegati per sentenze di tribunale o da esso confermati senza che ne sia effettuato il pagamento nè ai creditori sequestranti, nè agli impiegati medesimi. »

Interrogo il signor ministro per le finanze se e quando intenda rispondere a quest'interpellanza.

SELLA, ministro per le finanze. Io debbo chiedere alcuni giorni di tempo prima di rispondere ad un'interpellanza sopra questo argomento.

MUREDDU. Desidererei pure sapere dall'onorevole ministro delle finanze se sia o no dichiarata d'urgenza

la legge da discutersi nel corso di questa Sessione, quella, voglio dire, sulle pensioni militari.

SELLA, ministro per le finanze. Fu dichiarata d'urgenza, e credo anzi che sia già stata nominata la Commissione negli uffici.

PRESIDENTE. Io avverto l'onorevole Mureddu che è già nominata la Commissione e che si radunerà questa sera.

MUREDDU. Domando ancora quand'essa andrà in discussione. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Non sarebbe ora possibile il determinarlo.

Si procede all'appello nominale per la votazione dei progetti di legge ora discussi.

(*Segue lo squittinio.*)

Risultando dallo spoglio che la Camera non è in numero, la votazione è rimandata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Rinnovamento della votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge:

Affrancamento delle servitù maremmane;

Spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero delle finanze per l'impianto e l'attuazione delle nuove leggi d'imposta;

Convalidazione del decreto reale 30 agosto 1863 per l'unificazione di alcuni dazi d'uscita.

Discussione dei progetti di legge:

2° Attuazione della scuola d'applicazione per gli ingegneri idraulici in Ferrara;

3° Interpellanza del deputato Sineo al ministro di grazia e giustizia intorno ai sequestri preventivi dei giornali;

4° Discussione del progetto di legge concernente disposizioni relative ai proventi delle pene pecuniarie.